

XVII.

TORNATA DI SABATO 14 DICEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHIERI.

SOMMARIO *Il ministro delle finanze presenta due disegni di legge: uno per approvazione di contratti e permuta di beni demaniali, e l'altro per autorizzazione di modificare con decreto reale la tariffa dei tabacchi. — Il ministro dei lavori pubblici chiede che le interrogazioni ed interpellanze ultimamente dirtegli siano iscritte nell'ordine del giorno, in seguito alle altre — Di concerto col ministro del tesoro presenta poi un disegno di legge pel riscatto della ferrovia Ponte Galera-Fiaticino, ed altro per stanziamento di fondi per la quarta ed ultima serie dei lavori del Tevere. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza — Discorrono i deputati Carmine, Gianturco, Sanguinetti Cesare, Spirito, Luciani, Chiaves, Cucchi Luigi, Rinaldi Antonio, Cambray-Digny, il presidente del Consiglio ed il relatore deputato Luchini Odoardo. — Proposta intorno all'ordine dei lavori parlamentari del ministro del tesoro. — È data comunicazione di una interrogazione del deputato Bonghi riguardante i danni delle inondazioni nella provincia di Treviso — Osservazioni del presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle 2 25 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4565. Emilio Cornelio, vice-presidente della Associazione commerciale ed industriale di Bari, chiede che siano mantenute per l'esercizio 1889-90 le disposizioni dei Decreti ministeriali 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, circa il grado alcoolico dei vini; e che, in seguito, la gradazione alcoolica dei vini da esportarsi sia sempre fissata al di sotto dei 13 gradi.

4566. C. Guarducci, sindaco di Chiusdino (Siena) fa voti che col disegno di legge sulla nuova circoscrizione giudiziaria non venga soppressa la pretura istituita in quel Comune.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; ed un altro per concedere autorizzazione al Governo di modificare con decreto reale la tariffa dei tabacchi.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Finelli, ministro dei lavori pubblici. Di concerto col mio onorevole collega il ministro del tesoro mi onoro di presentare due disegni di legge, uno

per lo stanziamento di fondi per la quarta ed ultima serie dei lavori di sistemazione del Tevere; l'altro che si presenta per la terza volta, per il riscatto della ferrovia Ponte Galera Fiumicino.

Presidente. De atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti.

Interpellanze ed interrogazioni nell'ordine del giorno.

Finali, ministro dei lavori pubblici. Ieri, essendo stata annunciata un'interpellanza dell'onorevole Colombo e tre interrogazioni dell'onorevole De Bernardis, dell'onorevole Brunialti e degli onorevoli Mel e Papadopoli dirette a me, faccio istanza che siano iscritte nell'ordine del giorno dopo le altre da discutersi quando sarà opportuno per l'ardimento dei lavori della Camera.

Posso dire però, quanto all'ultima presentata dagli onorevoli Mel e Papadopoli, che ieri furono dati gli ordini all'ufficio del Genio civile di Treviso, perchè siano intrapresi i lavori più necessari ed urgenti.

Presidente. L'onorevole ministro propone che le ultime interpellanze ed interrogazioni dirattegli facciano seguito alle altre già iscritte nell'ordine del giorno.

L'onorevole Colombo è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Mel è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Brunialti è presente?

(Non è presente).

S'intende che consentono.

L'onorevole De Bernardis consente?

De Bernardis. Consento.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri la discussione rimase sospesa all'articolo 66 e che detti lettura di un'aggiunta che la Commissione proponeva.

Ora la Commissione propone invece una nuova dizione di questo articolo 66, di cui do lettura:

“ I Consigli provinciali e comunali, le Congregazioni di carità e le Istituzioni di beneficenza potranno impugnare dinanzi il Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889, i provvedimenti presi dal Governo, per i quali non sia ammesso o sia esaurito il ricorso in via gerarchica. Egual diritto potranno esercitare i componenti le amministrazioni disciolte ed ogni altro che vi abbia interesse ai sensi del citato articolo 21; purchè lo facciano a loro rischio e spese.

“ I Consigli provinciali e comunali potranno ricorrere al Consiglio di Stato anche per il merito, ai termini dell'articolo 25 della citata legge, contro i provvedimenti che abbiano ordinato i concentramenti nella Congregazione di carità, o i raggruppamenti di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50, o le trasformazioni di cui agli articoli 60 e 61. La relativa deliberazione dovrà essere approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale o comunale e dalla Giunta amministrativa, la cui decisione non sarà soggetta a ricorso altro che per vizi di forma.

“ L'assemblea dei soci o aggregati contribuenti addetti alle istituzioni di beneficenza, ed i singoli componenti le amministrazioni delle medesime, sebbene disciolte, potranno, senza bisogno di preventiva autorizzazione della Giunta amministrativa, ricorrere anche essi per il merito come nel precedente capoverso, purchè lo facciano a loro rischio e spese.

“ In tutti i casi contemplati nel presente articolo, il ricorso dovrà esser presentato nel termine di due mesi dalla notificazione del provvedimento alle rispettive amministrazioni. „

L'onorevole Carmine aveva presentato un emendamento all'articolo 66; io lo prego di dichiarare se intenda di mantenerlo.

Carmine. La nuova formula dell'articolo 66 proposta dalla maggioranza della Commissione non mi soddisfa completamente, sebbene comprenda una parte delle disposizioni contenute nel mio emendamento.

Però, per dimostrare alla Camera che non sono tanto incontentabile, quanto ha ripetutamente affermato l'onorevole relatore, dichiaro che mi accontenterò della formula nuova, proposta dalla Commissione.

Lo faccio tanto più volentieri, essendo sicuro che mi farebbe ugualmente contentare la Camera,

respingendo il mio emendamento qualora io persistessi nel domandarne la votazione.

Dichiaro quindi di ritirare il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Carmine ritira l'emendamento, presentato all'articolo 66.

Non essendovi altri emendamenti, nè oratori iscritti per parlare, pongo a partito l'articolo 66, secondo la nuova formula, proposta dalla Commissione d'accordo col Governo.

(È approvato).

Apro la discussione sull'articolo 67.

Ne do lettura:

“ Art. 67. Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga al comune ai termini dell'articolo 62, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o della classe a cui beneficio l'istituzione è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe:

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi.

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 26 e 43.

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione; purchè sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio. „

L'onorevole Gianturco ha facoltà di parlare.

Gianturco. L'articolo 70 del disegno ministeriale, muovendo dal concetto che la difesa dei poveri debb'essere affidata a tutti i cittadini senza distinzione di ceto o di fortuna, ammette l'azione popolare senz'altra guarentigia che quella dell'autorizzazione da parte della Giunta provinciale amministrativa. Invece l'onorevole Commissione parlamentare negli articoli 67, 68 e 69 a fine di rassicurare i più inquieti sugli effetti del rinnovato istituto ne subordina l'esercizio all'adempimento

di ben altre e più gravi condizioni, che feriscono l'intima sostanza del sistema. Tre soprattutto comuni ad ogni specie di azione popolari sono affatto inconciliabili con la fede sicura circa gli effetti dell'antico istituto romano che la Commissione ha mostrato di avere, e che l'onorevole relatore ha espresso con parole assai elevate e calorose. Ma a quella fede bisognava conformare le opere. Bisognava cioè conservare all'istituto dell'azione popolare, come disse un geniale amico dell'Italia, quell'alto significato ideale che è forse la ragione della sua risurrezione odierna. Bisognava considerarlo come il simbolo della eguaglianza dei cittadini nella difesa dei diritti pubblici; ravvisare in esso l'organica coordinazione dello Stato col popolo, due termini che gli antichi stimarono equivalenti e che noi abbiamo non solo distinti, ma dissociati oltre il necessario. I limiti proposti dall'onorevole Commissione offuscano, a parer mio, quell'alto significato ideale: l'indole affatto democratica che quelle azioni ebbero nella Roma repubblicana, che gli imperatori conservarono, che è nostro debito in tempi di libertà custodire, rimane offuscata dal sistema della Commissione.

Il primo limite, che la Commissione parlamentare pone, è questo: che l'introduzione dell'azione debba essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà sotto pena di perenzione della lite ordinare sia portato fino a lire 500. E più ancora si soggiunge che l'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non gioverà quindi l'argomento del buon diritto dell'attore popolare, non la dimostrazione della propria indigenza, poichè fino a quando quel deposito non sia fornito, l'autorità giudiziaria dovrà dichiarare la perenzione della lite, oppure, per dir meglio, la inammissibilità dell'azione.

Ora io domando se sia proprio questa l'azione popolare concessa nell'antica Roma a qualunque cittadino, nobile o plebeo, ricco o povero; se nel linguaggio delle nostre leggi il *quisque de populo* del Digesto debba significare chi può spendere 500 lire; se insomma questa sia una azione popolare, o non sia invece un'azione affatto aristocratica e borghese.

È nostro proposito garantire i cittadini dall'abuso delle liti temerarie; ma quando il pericolo delle liti temerarie sia dichiarato affatto immaginario per giudizio di una Commissione di magistrati, ogni obbligo di garanzia deve venir meno e l'azione deve essere senz'altro ammessa,

esclusa ogni forma di garanzia, escluso ogni deposito, esclusa ogni cauzione. Nè deve trattenerci il pericolo che il povero diventi il presta nome del ricco, poichè non del nome dell'attore, non della qualità sua dobbiamo preoccuparci, ma solo del fondamento dell'azione popolare. Io quindi auguro fortuna all'emendamento proposto all'articolo 68 dall'onorevole Luciani, emendamento, il quale mira appunto al fine di esentare l'attore dall'obbligo di prestare il deposito, allorchè sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

Ma è lecito, domando io, anche nei casi in cui il gratuito patrocinio non sia stato domandato o non sia stato conseguito, è egli utile, e rispondente al fine dell'istituto mantenere la condizione del deposito da 100 a 500 lire? È certo che nessun deposito richiedono dall'attore popolare le leggi inglesi; nessuno la legge belga del 30 marzo 1836, nessuno la legge francese del 18 luglio 1837, nessuno l'articolo 114 della nostra legge comunale e provinciale. Ad ogni cittadino italiano è dato difendere i diritti del suo Comune, senza condizione alcuna di deposito; ma se egli invece vorrà difendere la causa dei ciechi, degli orfani e degli infermi, e non fornisca quel deposito, l'azione dovrà essere dichiarata irrimediabilmente perentoria in giudizio.

Or bene, le lotte della carità sono forse più pericolose di quelle dei partiti amministrativi? È utile lasciare sciolta da ogni vincolo la difesa dei Comuni, e mantenere, al contrario, legata quella delle Opere pie? E che forse la causa delle Opere pie ci deve stare meno a cuore che non ci sia la sorte dei Comuni?

A me pare invece conveniente all'unità del sistema accordare pari garanzia a pari diritti, e quindi mantenere nel tema delle Opere pie quelle sole forme, quelle sole limitazioni, che vigono nella legge comunale e provinciale.

Si dirà forse che l'unità del sistema deve cedere innanzi alla necessità d'impedire liti temerarie. Ma nessuno certo vorrà negare che nel nostro diritto comune vi siano già sanzioni sufficienti per impedire le liti temerarie: in ispecie quella di condanne di spese ed eventualmente quella dei danni.

Molte antiche legislazioni provvedevano ad un solo pericolo, quello appunto che si presenta anche nella materia delle Opere pie, il pericolo, cioè, dell'insolvenza dell'attore rispetto al convenuto vittorioso; vi provvedevano, imponendo all'attore di prestar cauzione in favore del convenuto.

Ma la condizione era talmente gravosa, che il nostro Codice di procedura civile l'ha abolita: il

convenuto in giudizio popolare non si troverà quindi in una condizione peggiore e diversa da quella in cui si trova ogni altro convenuto in giudizio civile.

Se voi mettete l'attore popolare in condizione peggiore e diversa di ogni altro, la vostra azione, non solamente sarà un'azione borghese e non popolare, ma sarà la più borghese e la più aristocratica fra tutte le azioni civili.

Pure una deroga al diritto comune, io l'avrei compresa, quando avesse almeno assicurato al convenuto vittorioso il risarcimento delle spese: ma il vostro deposito da 100 a 500 lire è inutile e ingiusto. È inutile, perchè, quando le spese giudiziarie supereranno (ed il caso sarà assai frequente) la somma di 500 lire, nulla potrà conseguire dall'attore soccombente il convenuto vittorioso: dove non vi è nulla, il Re ha perduto il suo dritto.

È ingiusto, poichè oltre al danno delle spese giudiziali in cui l'attore può esser condannato, egli sarà condannato per giunta alla perdita del deposito: e ciò senza alcuna distinzione sia che si tratti di un litigante temerario, sia che si tratti invece di alcuno che confidò con rettitudine di animo nel buon diritto popolare, o fu indotto a confidarvi da deliberazioni di Commissioni autorevoli.

Ma non basta. L'attore popolare ha non solo l'obbligo di fare il deposito; egli deve sempre spiegare la sua azione in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente. La presenza in giudizio della legittima rappresentanza dell'ente è pienamente giustificata dal diritto comune, poichè, se i giudicati non possono avere efficacia di sorta, che rispetto alle persone che sono intervenute in giudizio, egli è evidente necessità che la rappresentanza della Opera pia si trovi in giudizio. Quello che non è punto giustificato invece è l'intervento del prefetto; cioè di una autorità politica la quale per la denuncia che gliene deve esser fatta 30 giorni prima, ha già notizia della causa.

Certo non si può dire che l'intervento del prefetto sia giustificato dalla necessità di far salvi quei supremi diritti di vigilanza e di tutela che la legge attribuisce allo Stato; poichè quando sia ammessa la competenza giudiziaria, quei diritti di vigilanza e di tutela sono fatti sicuri da ogni possibile pronunziato del magistrato. Non si può dire neppure che l'intervento del prefetto tenga luogo della rappresentanza dell'Opera pia, perchè già questa rappresentanza è doppia; da una parte vi sono in giudizio gli amministratori, dall'altra

l'attore popolare; una terza rappresentanza che fosse data al prefetto, costituirebbe un mistero giuridico difficile ad intendersi, come il mistero della trinità cattolica.

E d'altra parte quale vantaggio deriverà da questa triplice rappresentanza? A giudizio mio non ne deriverà nessuna.

L'attore popolare sarà obbligato a triplicare le spese contro i contraddittori: il prefetto obbligato dal canto suo a stipendiare avvocati e procuratori, e la causa dell'Opera pia, la causa pubblica, come tutte le cause le quali sono affidate a molti avvocati, a molti procuratori, si troverà nella condizione di aver molti avvocati, e nessuna o pessima difesa.

Ma la Commissione non si è neppure contentata di ciò: ha cercato un terzo limite che a parer mio, è il più arbitrario e pericoloso di tutti.

Questo terzo limite consiste in ciò, che il prefetto possa, o per il modo con cui l'azione è formulata, o per i mezzi di prova di cui l'attore dispone, o per qualsiasi altra ragione, richiedere all'autorità giudiziaria che pronunzi sentenza nello stato degli atti.

Una così arbitraria soluzione della contesa giudiziaria si vuole giustificare con questa ragione, che non si debba dar luogo al giudizio quando non sia seriamente proposto e proseguito.

Ma era più consentanea al sistema ed al fine che noi tutti ci proponiamo, la soluzione che presentava il progetto ministeriale; poichè esso richiedeva che, prima che il giudizio venisse iniziato, l'attore popolare ne chiedesse l'autorizzazione alla Giunta amministrativa, e questa certo non l'avrebbe consentita, se non quando una sufficiente dimostrazione delle prove fosse data dall'attore popolare.

Ora, non è più utile e conveniente la proposta, secondo cui si vuole che l'attore popolare fornisca le sue prove prima che il giudizio sia iniziato, anzichè dopo che già sia stato condotto innanzi?

Il progetto ministeriale, a parer mio, era più logico anche per un'altra ragione, poichè affidava il giudizio delle prove non ad autorità politica, al prefetto, bensì ad una vera magistratura amministrativa.

Nel diritto romano, il proconsole che aveva contemporaneamente funzioni amministrative e giudiziarie, dapprima, come amministratore conosceva dell'utilità che un giudizio venisse incoato, e della sufficienza delle prove, quindi, come giudice, pronunziava sul diritto.

Oggi, per la specializzazione delle funzioni e degli uffici pubblici, il giudizio sulla opportunità

sarebbe affidato alla Giunta, e quello sul diritto ai magistrati. È il medesimo sistema che vige nel Belgio, dove la legge del 1836 richiede l'autorizzazione della deputazione permanente del Consiglio provinciale; è il sistema della legge francese, che richiede l'autorizzazione del Consiglio di prefettura; è quello della nostra legge comunale e provinciale, che richiede l'autorizzazione della Giunta amministrativa.

Perchè mai dobbiamo dipartirci dal sistema, che ha in suo favore la tradizione, l'unità del diritto italiano, e tante ragioni di opportunità e convenienza? E notisi, signori, che pel disegno di legge della Commissione il prefetto può richiedere, che la sentenza venga pronunciata allo stato degli atti, non solo pel modo in cui l'azione è promossa, non solo per i mezzi di prova di cui l'attore dispone, ma altresì per qualsiasi altra ragione. Orbene, io domando se questa qualsiasi altra ragione sarà sempre una ragione giuridica o, se invece, nei momenti in cui più infuriano le ire dei partiti, non potrà essere semplicemente politica? Poichè è bene non dissimulare, ma anzi proclamare ad alta voce, il pericolo che le vicende dei partiti e i loro interessi costituiscano la ragion vera, per la quale sarà indotto il prefetto a fare siffatta richiesta. E così l'azione popolare perderebbe a parer mio il maggior suo pregio, quello cioè di costituire la difesa giuridica della minoranza contro le ire dei partiti e contro le maggioranze invadenti. La proposta della Commissione, quando venisse accolta, alimenterebbe con danno gravissimo il sospetto che una certa influenza potesse avere la politica nell'amministrazione della giustizia. Che se pure, per l'altezza dell'ufficio loro e per la purità delle loro intenzioni, i magistrati non subissero in alcun modo quell'influenza, certo non sarebbe piccolo il danno che alcun cittadino potesse supporre che le porte della giustizia non fossero state del tutto chiuse alla ragione di parte.

Oltre a queste considerazioni d'indole politica, ve ne sono altre di indole giuridica, che contrastano all'ammissione di un simile sistema. Il giudicato allo stato degli atti è un istituto affatto estraneo alle nostre leggi. Solo in materia di competenza i giudici pronunciano la sentenza allo stato degli atti; ma non v'è nella nostra legislazione un principio generale comunemente ricevuto per cui i giudici possano pronunziare allo stato degli atti per difetto o per inammissibilità di prove, salvo a ritornar sopra alla loro sentenza, quando quelle prove venissero fornite.

Nè certo l'onorevole relatore, al cui apostolato

scientifico e parlamentare si dove la singolare fortuna dell'azione popolare, vorrà sostenere che la sentenza della Corte di cassazione fiorentina, emessa in un caso affatto speciale, debba invece, come teoria generale, essere ricevuta nel nostro diritto comune.

Orbene se trattasi di un istituto giuridico affatto nuovo nelle nostre leggi, ne è giustificata l'ammissione da ragioni di alta convenienza politica? Se le nostre leggi regolassero le contese civili in maniera tale che la difesa fosse sacrificata alla celerità della procedura, io intenderei l'opportunità che la legge desse facoltà ai giudici di pronunziare la sentenza allo stato degli atti. Ma pur troppo le nostre leggi (ed il relatore lo sa assai meglio di me) sono piene di lungherie e di termini interminabili. Tutti gli anni le statistiche giudiziarie deplorano la lentezza con cui procedono gli affari civili. E d'altra parte è affatto infondato il timore che l'attore popolare s'induca a litigare senza un sufficiente corredo di prove; poichè io oso dire, che niente vale a snebbiare i fumi, niente a intiepidire gli spiriti bollenti, niente par fatto apposta per richiamare alla serietà delle cose, quanto quella solenne e prosaica carta bollata, che l'attore dovrà adoperare.

Orbene chi vorrà indursi a divenire attore popolare se, dopo avere sostenuto le spese della lite contro tre litiganti, se dopo avere eseguito il deposito, potrà tutto ad un tratto, per una semplice richiesta prefettizia, vedersi rapito il merito della pubblica lode, per avere guadagnato un briciolo di loro pane ai poveri?

Chi mai vorrà sopportare l'onere di un giudizio civile con tutte le spese che lo accompagnano, se a lui non è data la sicurezza, quando il diritto suo sia fondato, che i magistrati lo facciano valere?

C'è ancora, o signori, un'altra considerazione, che mi pare di una grave importanza. Avendo voi dato una facoltà siffatta non ad una magistratura amministrativa, ma al prefetto, che è una autorità politica, chi salverà il ministro dell'interno, (ed io oso dire una cosa anche più vera) chi salverà noi tutti dal sospetto di aver voluto, per mezzo del prefetto, in tempi in cui le ire di parte son vive, salvare un usurpatore della peggiore specie, un cattivo cittadino?

Voi direte forse che le autorità giudiziarie non accoglieranno la richiesta prefettizia; ma il solo pericolo che questa richiesta venga accolta per ragioni straniere al diritto, il solo pericolo che un sospetto siffatto sorga nell'animo dei cittadini, deve

parervi sufficiente per escludere la facoltà, che così arbitrariamente volete concedere al prefetto.

L'onorevole Commissione ha voluto, oltre la azione popolare civile, ammettere anche l'azione popolare penale. Per verità, si potrebbe fondatamente dubitare della utilità della difesa pubblica penale in materia di Opere pie; e, certo, si invocherebbero assai male a proposito gli esempi romani e gli inglesi: poichè nè romani, nè inglesi ebbero l'istituto del Pubblico ministero come lo abbiamo noi; quindi ciò che può trovare la sua piena giustificazione in Inghilterra, che la trovò senza dubbio in Roma, non avrebbe, nei nostri tempi, in Italia, alcuno ufficio e significato.

L'azione popolare, in materia penale, non può avere che unico compito: il compito, cioè, di supplire alla inerzia dei rappresentanti del Pubblico ministero; inerzia che può derivare o da mancata notizia di alcuni fatti che costituiscono reati, oppure da una colpevole negligenza, nel domandarne la persecuzione giudiziaria.

Da una parte noi abbiamo costituito il Pubblico Ministero come vindice di tutte le leggi di diritto pubblico, per la legge sull'ordinamento giudiziario, e dall'altra parte, quasi come ogni altro impiegato, lo abbiamo esposto alle ire dei partiti ed alle persecuzioni del potere esecutivo.

Io quindi intendo l'azione popolare penale in materia elettorale politica ed elettorale amministrativa. Già le nostre leggi per risvegliare gli spiriti dormienti hanno dato a tutti i cittadini di farsi attori perseguitando coloro che abbiano commesso reati elettorali, quando il Pubblico ministero non abbia egli stesso provveduto: ma in materia di Opere pie questo pericolo mi pare immaginario. I malversatori del danaro del povero non appartengono a nessun partito: la carità, è stato detto in quest'aula, non ha alcun partito; certo quei malversatori non troverebbero presso i Tribunali protettori, che sotto il mantello della politica, ne assumessero la tutela.

Ma se voi volete ammettere l'azione popolare anche in materia penale, dovete almeno circondarla di certe garantigie, le quali assicurino la responsabilità dell'attore.

Che cosa invece ha fatto la Commissione? La Commissione ammette la costituzione di parte civile nei giudizi penali per il conseguimento dell'indennità di ragione, purchè sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio.

Ora io vi domando quale vantaggio può derivare dall'intervento dell'attore popolare, quando

già il Pubblico Ministero si è fatto vivo, quando già l'azione penale è stata sperimentata?

A parer mio nessuno: poichè se il pericolo al quale l'azione popolare penale può e deve ovviare è appunto la colpevole negligenza del Pubblico Ministero; se questo pericolo è ormai scongiurato, perchè il Pubblico Ministero si è fatto vivo, e l'azione è stata sperimentata, io non so vedere, perchè debba essere ammessa l'azione popolare penale così tardivamente.

E si noti che, quando sia stata già pronunziata una ordinanza di rinvio, o una sentenza di accusa, allora tutti i nemici politici ed amministrativi dell'imputato, tutti si costituiranno parte civile. Tutti, poichè l'onorevole Commissione non ha neppure limitato, come nel diritto romano, il numero di coloro che possono farsi attori popolari: e tutti si costituiranno parte civile non col proposito di ottenere quella indennità che spetta all'Opera pia da loro rappresentata, ma solo col proposito di sfogare i loro privati rancori.

Infatti la costituzione di parte civile dell'attore popolare torna del tutto inutile, poichè per l'articolo 569 del Codice di procedura penale, quei magistrati medesimi i quali condanneranno i malversatori, non avranno bisogno di ricercare, se l'Opera pia si trovi in giudizio o se vi sia costituzione di parte civile; essendo da quell'articolo autorizzati a condannare ai danni ed alle spese, anche in favore di persone le quali non si sieno costituite parte civile. Ed allora io vi domando: A che la costituzione di parte civile, del vostro attore popolare? Che cosa verrà egli a domandare, che i giudici non possano già consentire in favore dell'Opera pia?

I giudici italiani, anche senza quell'intervento faranno senza dubbio il debito loro, condannando i malversatori a restituire il mal tolto; tutelando insomma quelle supreme ragioni di diritto pubblico, che toccano il patrimonio dei poveri.

Tardiva quindi ed inutile riesce la vostra azione popolare in materia penale. Se voi volete mantenerla non vi rimane che un'unica via, quella cioè di ammetterla fin dal primo momento; obbligando l'attore popolare a fornire le prove; obbligandolo ad assumere tutta sopra di sé la responsabilità di una imputazione calunniosa; mettendo l'attore popolare in condizione di essere, e di apparire il vero promotore della persecuzione penale. Egli non deve nascondersi dietro l'ombra del Pubblico Ministero, egli deve avere il coraggio e la virtù civile di mostrarsi ai propri concittadini per reclamare la tutela del diritto popolare; e fino a che questo coraggio

egli non abbia e non mostri di avere, voi non dovete concedergli, per sfogo di odii privati, alcuna specie di azione.

Le mezze misure, se sono dannose nella vita politica, sono dannosissime nella vita giuridica; e le vostre non sono che mezze misure.

Voi, per virtù di cotesti limiti, avete distrutto tutta quanta l'ingenuità virtù dell'azione popolare; voi avete distrutta cotesta virtù in nome di pericoli immaginari; poichè se in Francia, se nel Belgio, se in Inghilterra, dove pure l'esercizio dell'azione popolare è ammesso senza le condizioni che voi ponete, se colà l'esercizio di essa non ha menomamente messo in pericolo gli amministratori di buona fede, è una evidente esagerazione il pensare che in Italia possa accadere il contrario. Io posso invece essere un facile profeta dichiarandovi come, ove i vincoli e i limiti che voi proponete vengano accolti, non sarà mai in Italia esercitata alcuna azione popolare. Voi avrete confinato il vostro istituto nella mitologia del diritto. (*Benissimo!*)

Riconosco anch'io che l'efficacia dell'azione popolare sarà assai più preventiva che repressiva: ma l'efficacia della prevenzione sarà senza dubbio tanto maggiore quanto più sicura sarà l'efficacia della repressione. I pericoli che qualcuno rifiuti l'ufficio di amministratore sono immaginari. Valga l'esperimento della recente legge comunale e provinciale, che nell'articolo 114 ammette l'esercizio dell'azione popolare senza condizioni e vincoli di sorta per dimostrarvi che, cresciuta l'importanza e la nobiltà dell'ufficio per effetto della concentrazione degli istituti, non vi mancheranno cittadini che aspirino all'altissimo onore di amministrare il patrimonio dei poveri. Certo gli effetti dell'azione popolare non saranno grandissimi; ma d'altra parte non bisogna guardare soltanto alla gamba storta del filosofo, poichè le nostre leggi attingono la loro forza meno dalle deliberazioni nostre ed assai più dall'educazione politica del paese. Le nostre leggi mi fanno ricordare gli zeri di Gian Giacomo, il quale, udendo da un amico che la sua fidanzata era ricca, nobile e bella, scrisse tre zeri ed allora soltanto premise l'uno del valore quando udì che ella era dolce e amorevole. Or bene, l'uno innanzi agli zeri non può metterlo che il paese, quando politicamente educato sentirà vivi i suoi doveri verso le classi diseredate e verso lo Stato e prenderà nella vita pubblica una parte assai più notevole che finora non abbia preso. Ma fino a quando il paese non sia educato alla nuova e più libera vita cittadina, le nostre leggi non saranno che

zeri politici! Noi dobbiamo, con intento veramente liberale, affidare la difesa delle Opere pie non alle autorità soltanto, ma a tutti i cittadini, perchè l'unità vivente del popolo non deve essere una frase soltanto; deve essere una verità concreta, significatrice che il diritto di tutti è il diritto di ciascuno, e più ancora un sentimento vivo, per cui ciascuno senta con pari intensità l'offesa al diritto proprio e l'offesa al diritto altrui. Io mi auguro che questi propositi siano quelli del presidente del Consiglio: e gli domando se egli manterrà conformemente a siffatti propositi l'articolo 70 del disegno di legge ministeriale. I tre articoli del disegno della Commissione, non ostante il grande amore e la sicura competenza dei commissari, a parer mio, non sono l'atto di risurrezione, ma sono invece l'atto di morte dell'azione popolare. (*Oh! oh!*)

Se voi, dopo di aver troncate le braccia e le gambe all'antico Istituto romano, gli direte l'evangelico "surge et ambula", Lazzaro non risorgerà altrimenti che nella lettera delle vostre leggi, non farà certo alcun cammino nella vita italiana. (*Bravo! Bene! — Approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi coll'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti Cesare. Onorevoli colleghi, io non intendo di fare un lungo discorso in ordine all'articolo 67 e seguenti; mi limiterò solo ad alcune osservazioni brevissime, che in parte hanno già fatto tema del discorso dell'egregio nostro collega Gianturco, esaminando in ispecie l'ultima parte dell'articolo stesso e più precisamente il numero 3 della lettera b, dove si parla dell'esercizio della azione civile quando viene inserita nel giudizio penale. Nella qual parte io mi trovo completamente dissenziente da quando diceva testè l'onorevole Gianturco, come mi trovo in gran parte dissenziente anche da quanto propone la Giunta parlamentare.

La risurrezione dell'azione popolare è stato ottimo e liberale pensiero così del Ministro proponente del disegno di legge come della Commissione che lo ha esaminato. Senonchè, mentre la proposta dell'azione popolare riesciva nella sua essenza perfettamente consona allo spirito giuridico rinnovato dei tempi moderni ed alle guarentigie ampie, complete di cui noi vogliamo circondato il patrimonio dei poveri, per alcune limitazioni e più precisamente per quella della quale io mi sto ora intrattenendo, sembra modestamente a me che non raggiunga completamente il suo nobilissimo fine.

Che il patrimonio del povero, ridato al povero per le provvide disposizioni della legge, debba essere da lui solo tutelato e difeso è principio di così grande evidenza, e di così pronta santità, che nessuno lo può per fermo combattere; ma nel medesimo tempo, una volta che il principio è accettato, non parrebbe dubbio che se ne dovessero ammettere indistintamente tutte le conseguenze.

Diffatti il progetto dell'onorevole Ministro, assai più largo nell'articolo relativo a questa materia di quello che non sia l'articolo 67 della Commissione, affermava limpidamente l'idea, e la esplicava apponendovi un'unica restrizione, quella, che poi formò soggetto delle eccezioni della Commissione e della critica dell'onorevole Gianturco.

Voglio dire, cioè, che l'onorevole Ministro proponente limitava la condizione, a cui veniva subordinato l'esercizio dell'azione popolare, esclusivamente all'autorizzazione della Autorità amministrativa; perchè esigevo che, in conformità di quello che era stato proposto ed adottato nella nuova legge comunale e provinciale, l'azione popolare non si potesse introdurre se non quando fosse stata autorizzata nel suo esercizio dalla Giunta amministrativa.

Ora questa condizione a me sembra che con tutta giustizia ed esattezza giuridica sia stata respinta dalla Commissione parlamentare, perchè il sottoporre l'esercizio di un'azione giudiziaria alla autorizzazione di una Autorità diversa dalla giudiziaria, e più propriamente della Autorità amministrativa, è cosa che repugna all'intima essenza dell'azione medesima, e nel tempo stesso fa incorrere nel grave pericolo, segnalato dalla Commissione, che cioè praticamente avvenga, come in realtà finora si vide nel breve esperimento fatto dalla nuova legge comunale e provinciale, che rimanga sterile di effetti, perchè nessuno si assuma di proporre un'azione, la quale possa essere difficoltà ed inceppata da siffatta preventiva autorizzazione.

Il disegno ministeriale però era larghissimo là, dove riguardava il modo ed il tempo dell'esercizio dell'azione, poichè concedeva l'azione popolare senza distinzioni ad ogni cittadino che versasse nelle condizioni in esso previsto, quante volte egli fosse domiciliato nel Comune e diceva semplicemente "l'azione giudiziale." Nella quale frase amplissima veniva compresa tanto l'azione civile, che veniva sperimentata in sede ordinaria dinanzi al tribunale civile quanto l'azione civile introdotta nei giudizi penali.

E come il disegno ministeriale a questo pro-

posito non conteneva nessuna limitazione, era evidente che allora nel concetto del disegno medesimo l'azione civile non veniva subordinata fuorchè alla condizione dell'autorizzazione amministrativa, sia appunto che s'instaurasse in via ordinaria il giudizio dinanzi al magistrato civile, sia che l'azione civile s'instaurasse in via d'eccezione davanti al magistrato penale.

Questa non era, a concetto mio, che la conseguenza logica dell'ammissione del principio; poichè, una volta data la facoltà all'attore popolare di esercitare l'azione per far valere il diritto, non v'era ragione di sorta per la quale l'esercizio di questo diritto dovesse essere limitato a condizioni le quali non fossero proprie dell'azione stessa o della materia nella quale l'azione versava.

Invece la Commissione ha avuto un pensiero diverso in ordine all'azione civile quando essa venga introdotta nel giudizio penale; poichè il n. 3 della lettera b dell'articolo 67, lungi dal consentire che indistintamente l'azione civile si eserciti nel giudizio penale per parte dell'attore popolare tal quale si esercita per parte di un qualsiasi cittadino che faccia ivi valere i propri diritti, come parte lesa da un reato qualsiasi, ha limitato l'azione civile mediante la costituzione di parte civile ad un tempo determinato, cioè a quando sia già stata emanata l'ordinanza o la sentenza di rinvio dell'imputato o degli imputati al pubblico dibattimento. Ora è questa limitazione, che, a mio modesto giudizio, non è conforme alla ragion delle cose ed al principio animatore dell'azione popolare.

Non è, secondo il mio avviso, conforme alla ragion delle cose, perchè, per quanto sia azione *correttiva* (come la denomina la Commissione nella sua relazione per distinguerla dall'azione *suppletiva*) pur tuttavia mira al medesimo scopo; poichè si sa ed è notorio a tutti, che l'azione civile, esperita mediante la costituzione della parte civile nel giudizio penale, non rappresenta altro che l'azione di colui il quale ha dei danni da far valere, e che presceglie, anzichè la via civile, il magistrato penale presso cui già pende il giudizio pel fatto delittuoso donde i danni son derivati.

Il Codice di procedura penale traccia esattamente le forme che debbono seguirsi, le garanzie che debbono farsi valere, onde adeguatamente potere esercitare l'azione civile in sede penale e poterne derivare tutte le conseguenze che le sono proprie.

Ora perchè, in materia di azione popolare, questo principio fondamentale non è stato mantenuto? Perchè non si è data all'attore popolare quella

medesima libertà d'azione che è consentita ad ogni altro cittadino? Forse che l'azione popolare, la quale rappresenta la tutela del patrimonio degli indigenti, è azione da tenere in minor conto, è azione di minor valore, è azione da esser protetta da garanzie minori che non quella di un semplice cittadino, il quale magari la fa valere per interessi di pochissima entità, i quali saranno tutelati così unicamente perchè vi è una disposizione di legge che non distingue?

A me questa limitazione non persuade punto, e non persuade anche per una ragione che traggo dalle disposizioni di legge in ordine all'efficacia che può spiegare la costituzione della parte civile, ossia l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale fin dal periodo iniziale di esso, ossia dal periodo istruttorio.

È perfettamente vero quanto accennava poc'anzi l'onorevole Gianturco: che nel paese nostro, retto da istituzioni civili e libere, è in permanenza il rappresentante della legge, il quale fa valere continuamente i diritti sociali col mezzo della azione pubblica. È perfettamente vero questo; ma è perfettamente vero del pari che in pratica avviene spessissimo che si verificano casi, e talora anche gravi, di inerzia, di negligenza, e nè soltanto in ordine ai reati d'indole elettorale e politica di cui ha parlato testè l'onorevole Gianturco, ma anche in ordine a reati comuni; in casi, cioè, normali, in casi direi, se la parola fosse parlamentare, volgari.

Ora praticamente si sa da chiunque abbia pratica, per quanto scarsa, delle aule giudiziarie, che l'intervento della parte civile nel processo fin dal momento in cui esso si inizia ha un valore ed una efficacia grandissima; inquantochè avviene spessissimo che ciò che non è dato al Pubblico Ministero di conoscere, di raggiungere, di provare, di portare alla luce dell'udienza pubblica, è dato invece di poter fare alla parte civile, perchè spinta da un interesse più vivo, perchè continuamente vigile all'unico intento che forma l'oggetto della sua costituzione. Ond'è che in realtà si vede essere rarissimi i giudicati penali, nei quali, allorchè è intervenuta la parte civile, l'accusa cada e il Pubblico Ministero e la parte civile non raggiungano il loro fine.

Si potrà forse obiettare che la costituzione della parte civile essendo concessa dopo che è intervenuta l'ordinanza o la sentenza di rinvio, l'attore popolare non rimane escluso, perchè egli può costituirsi appunto dopo che sia emanata tale ordinanza o sentenza, e può quindi portare pur sempre nel pubblico dibattimento le proprie ragioni; ma è fa-

cile anche qui la risposta, desumendola, non da ragioni puramente accademiche o speculative, ma da ciò che ne insegna l'esperienza quotidiana. Essa invero ci addita che moltissime volte, quando la parte civile si presenta soltanto dopo che già il periodo istruttorio è chiuso, e dopo che la Causa è matura, nel concetto del Pubblico Ministero e delle magistrature che hanno pronunziato, per l'udienza; si trova di fronte ad una tale condizione di fatto, che la mette nell'impossibilità di por riparo alle lacune che nell'istruttoria si siano verificate, e alle quali sarebbe stato agevole forse il porre riparo durante il periodo istruttorio.

Sicchè saviamente è disposto nel nostro Codice di rito che la parte civile si possa costituire fin dall'inizio del procedimento, e allora abbia facoltà di somministrare le prove che sono meglio atte ad accertare il reato e ad accertare il danno nella sua esistenza e quantità. Anzi la legge prefigge un determinato termine entro il quale questo prove debbono essere esibite; e in allora la parte privata, l'attore popolare nel caso nostro, diventa il naturale alleato del Pubblico Ministero: gli somministra le armi se ne difetta, gli dà modo di meglio temprarle ed affilarle se già lo ha pronte, e così coopera con lui a raggiungere più efficacemente quell'intento di alta moralità privata e sociale che si comprende appunto nell'esercizio simultaneo delle due azioni pubblica e privata.

Un'altra ragione è quella che si desume dal fatto che, col sistema della Commissione, è perfino tolto all'attore popolare, per quanto gli sia dato di costituirsi parte civile, quel rimedio che tante volte è, nonchè importantissimo, vitale, e per cui ha mezzo di correggere o far correggere, dirò più esatto, i giudicati che sono già intervenuti: voglio dire il rimedio dell'*opposizione* che compete alla parte civile, quando essa ha fatto la propria costituzione nel periodo istruttorio, e che naturalmente non le compete più, se nel periodo istruttorio non le fu dato di potersi costituire.

Lacuna gravissima anche codesta; e che vie meglio convince come una volta ammesso il principio dell'azione popolare, sia ingiusto che si neghi all'attore quello che è concesso agli altri cittadini, laddove non solo era da usare parità di trattamento ma dovevasi consentire ogni maggior libertà, perchè si versava in un campo infinitamente più delicato ed importante.

Sono due a questo proposito le considerazioni, in base alle quali, la Commissione opinò che non si avesse a far luogo a questa maggiore larghezza dell'azione popolare. In primo luogo la Commis-

sione ha detto che, si tratta di una novità, e che le novità debbono essere introdotte ed applicate a gradi.

Ora, per quanto questo criterio sia da approvarsi in via di tesi, pur tuttavia è da dire che una novità del genere di questa, limitata e ristretta al campo speciale, cioè all'esercizio dell'azione civile nel periodo istruttorio penale, non porterebbe per fermo inconveniente alcuno, nè si potrebbe mai correre quel rischio, ad evitare il quale la Commissione ha appunto negato la costituzione della parte civile nel periodo stesso.

Forse il pensiero della Commissione si completa, con l'altro concetto che sia bene, al fine di impedire le liti temerarie, di porre qualche freno all'azione popolare: e che il freno, nella materia speciale, abbia ad essere il precedente giudicato.

E questo, lo dico aperto, parmi pensiero lodevole e giusto, poichè altrimenti si potrebbe dar campo a gravi intemperanze ed esporre a pericoli e danni talora irreparabili coloro i quali siano convenuti in giudizio dagli attori popolari.

Sennonchè la Commissione non rilevò che questo pericolo potrebbe bensì verificarsi nell'esercizio incondizionato dell'azione civile, propriamente tale; poichè, ove si lasciasse libero adito all'attore popolare d'introdurre e svolgere il giudizio civile, egli potrebbe promuovere liti temerarie contro le Amministrazioni od i terzi, e ne verrebbero appunto le conseguenze gravi e i pericoli che io con la Commissione riconosco; ma che altrettanto non è a dire per la materia penale. In questo caso l'azione civile si esercita *non ex se*, ma si esercita dipendentemente da un fatto che le ha dato occasione, dipendentemente dal reato che è avvenuto, o che dal pubblico accusatore si richiede che sia giudicato: dipende, cioè, dal fatto che vi è già l'azione pubblica la quale viene introdotta dal Pubblico Ministero. E siccome l'azione civile, per mezzo della costituzione della parte civile, è allora semplicemente accessoria, pedissequa dell'azione penale che si svolge per opera del Pubblico Ministero ogni pericolo svanisce, perchè la parte civile, nel periodo istruttorio, non fa che esibire e somministrare le prove; e quando il periodo istruttorio è chiuso, non può fare altro che interporre il ricorso che accennavo testè.

Quindi avviene sempre così: che o l'azione privata è fondata, e allora essa segue la sorte dell'azione penale ed insieme con essa viene portata al pubblico dibattimento; o non è fondata e allora cadendo la seconda, cade di necessità anche la prima.

Taccio poi dello cantele che la legge predispone a questo proposito. Ad esempio, il deposito che il giudice ordina alla parte civile al momento in cui si costituisce.

Taccio delle disposizioni speciali, le quali concernono il diritto che hanno coloro che furono passivi della costituzione di parte civile, di far condannare nei danni l'attore che si costituì senza saper poi raggiungere il fine. Il che altresì concorre a dimostrare come ciò che ha temuto la Commissione e avrebbe legittimato l'esclusione non appare menomamente fondato.

D'altronde si potrebbe osservare anche la difficoltà di applicare l'articolo 67 n° 3 lettera *b* a certi casi per i quali non si potrebbe di sicuro negare il diritto all'azione popolare e quindi la relativa costituzione di parte civile. Ivi si parla unicamente di procedimenti in cui sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio. Ma, come non è ignoto alla Commissione, vi sono casi in cui il magistrato procede e si addivene al dibattimento indipendentemente dalla ordinanza o sentenza di rinvio. Cito i casi di competenza dei pretori e quelli di citazione direttissima e diretta davanti i tribunali. Anzi ricorderò a questo proposito come con lodevole zelo sempre dai vari guardasigilli, e specialmente negli ultimi tempi, si siano stimolati i procuratori del Re a far sì che la procedura direttissima, e più specialmente la diretta, avessero preferibilmente il sopravvento, per l'economia delle spese e per quella maggiore esemplarità della pena che tanto mirabilmente serve a rafforzare il concetto della sicurezza pubblica che è insito in quello di pena di fronte al concetto di reato.

Laonde ci sarebbe da domandare: come si potrà applicare il numero 3 dell'articolo 67 nei casi in cui manchi per virtù di legge l'ordinanza e la sentenza di rinvio?

Si dovrà forse dire che pei reati e pei danni che derivano dai reati che sono giudicati dai pretori per competenza propria e dai tribunali in questa forma della citazione diretta o direttissima, l'attore popolare non avrà il medesimo diritto che gli compete di fronte agli altri reati? No certamente, perchè: *ubi eadem ratio legis, ibi et eadem dispositio*; e quindi se il diritto si concede in un caso lo si deve concedere (e certo è nello spirito della legge che lo si debba concedere) anche negli altri.

Queste, onorevoli colleghi, sono le sostanziali ragioni in base alle quali io credo che il numero 3 lettera *b* dell'articolo in discussione dovrebbe essere modificato nel senso di restringerlo esclu-

sivamente alla prima parte; nel senso, cioè, che l'azione popolare fosse consentita mediante la costituzione di parte civile nei giudizi penali e pel conseguimento delle indennità di ragione, indipendentemente dal fatto che sia stata emanata o no sentenza od ordinanza di rinvio.

Io son d'avviso che sarebbe così molto più efficacemente tutelata la pubblica beneficenza; che verrebbe esplicato in tutta la larghezza di cui è suscettibile il principio dell'azione popolare; e che sarebbero di tal modo in via preventiva assai meglio impediti i biechi propositi e le male opere di coloro i quali si argomentassero di manomettere comunque il sacro patrimonio dei poveri. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. È proprio il caso di dire che l'appetito viene mangiando. Si vuole l'azione popolare ormai senza freno, senza limiti, senza condizioni. E in verità io, come avvocato, dovrei felicitarvene, poichè si tratta di un lauto banchetto a cui s'invita il rispettabile pubblico, di un gran numero di cause in prospettiva per il nostro ceto! Ma come rappresentante del paese, io non mi sento l'animo di plaudire, ma sono anzi indotto a biasimare le esagerazioni.

Io accetto l'articolo proposto dal Ministero, e lo accetto per questa sola considerazione: che una volta introdotto il principio dell'azione popolare nella legge comunale e provinciale, a me parrebbe un'inconsequenza non fare altrettanto in materia di Opere pie, dove è forse anche più opportuno consentire una limitata e cauta azione popolare.

Non accetto invece gli articoli proposti dalla Commissione. E non li accetto perchè, in quanto all'opera complessiva della Commissione, io riconosco e mi compiaccio che essa abbia alquanto corretto il radicalismo del progetto ministeriale: ma, in quanto alla forma del disegno di legge, questi articoli proposti dalla Commissione sono, in verità, di una assai difficile digestione.

Sono contrapposti tre lunghi articoli dalla Commissione all'articolo del Ministero che era molto semplice, molto chiaro, molto preciso, come debbono essere le disposizioni legislative. Si dava con esso adito alla azione popolare, subordinata all'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa; ecco un concetto chiaro, preciso, semplice, di facile intendimento per tutti. Invece la Commissione, tra l'esci ed entra, le agevolezze e gli ostacoli, la procedura e le offese al diritto, financo agli elementi ed agli effetti della cosa giudicata, fa tale una confusione informe che, in verità, questa legge

la quale, per essere intesa da coloro che di leggi s'intendono, abbisogna di un grandissimo studio, a fare che sia compresa dal paese e dalla coscienza pubblica io credo non si giungerà mai.

Adunque io accetto, ripeto, l'articolo del Ministero, sia per queste ragioni, sia perchè mi sembra che la legislazione di un popolo civile debba essere armonica. Voi che nella legge comunale e provinciale avete stabilito il concetto e la procedura della azione popolare, venite adesso, con un'altra legge che si discute poco tempo dopo, a cambiare assolutamente la base, la procedura, l'indirizzo della azione stessa? Questa mi pare assolutamente incoerenza, disarmonia nella legislazione di un paese civile; ed è anche questa un'altra ragione che mi consiglia ad accettare di preferenza l'articolo del Ministero anzichè quello della Commissione.

Soltanto una cosa, però, vorrei aggiungere all'articolo del Governo togliendola dagli articoli della Commissione: ed è la disposizione relativa al deposito, contro cui ha brillantemente combattuto l'onorevole Gianturco. E perchè vorrei questo deposito? Perchè io penso che l'azione popolare può essere utile qualche volta, ma sarà pericolosa e dannosa assai di sovente. L'azione popolare a me sembra un ferro vecchio, arrugginito, fuori d'uso, cui si vuol dare un po' di imbrunitura ed un po' di vernice nuova. La nostra società moderna, italiana, è costituita sopra cardini molto diversi dalla società antica, romana, ed anche da alcune società moderne di altri paesi; e siamo noi soli che, a furia di dottrinarismo, ci immaginiamo certi bisogni e certe esigenze che il paese non sente. Io non so dove siano queste difficoltà e questi danni della mancanza di una azione popolare. Nel nostro paese si ricorre assai volentieri e facilmente al sindaco, al prefetto, al ministro ed a tutti i congegni amministrativi; ed oltre a questo vi è un altro congegno che è superiore a tutti gli altri e che può fare le veci di tutti: la libera stampa. Quando si abbiano lagnanze serie da fare contro le pubbliche amministrazioni, rivolgetevi alla stampa: giacchè denunciando, non dico gli amministratori, ma le cattive amministrazioni, voi potete raggiungere lo scopo assai più facilmente che non con queste azioni popolari. Quindi io comprendo che ci possa essere qualche caso in cui l'azione popolare potrà essere utile a destare i dormienti...

Luchini Odoardo, relatore. Meno male!

Spirito. ... ed a spingere coloro i quali o per una ragione o per un'altra amano di sonnec-

chiare e di tacere: ma credo che sarà assai raro cotesto caso.

Invece, o signori, io temo molto per i cittadini che amministrano disinteressatamente le Opere pie, e temo per le amministrazioni stesse.

Temo i pericoli dei giudizi civili, e più dei giudizi penali, perchè fra le altre conseguenze di questi giudizi si civili che penali sarà a temere anche questa. Non ci sarà mai il caso di trovare un filantropo che farà la causa, un ricco cittadino il quale nell'interesse del povero o della pubblica beneficenza, spiccherà un atto di citazione oppure si costituirà parte civile. Chi farà tutto questo sarà il più povero del Comune, il quale, non per iniziativa propria ma perchè egli sarà la testa di legno, sarà il gerente irresponsabile delle personalità, delle vendette dei partiti, dei suoi compaesani, e si presenterà al magistrato senza correre il rischio di rimetterci nulla perchè avrà anche le spese gratuite. E peggio poi accadrà quando si tratti di un giudizio penale.

A questo proposito noto che l'onorevole Cesare Sanguinetti voleva dare all'attore popolare, oltre la facoltà di presentare tutte le prove durante il periodo istruttorio, altresì quella di perseguire con opposizioni e gravami anche l'imputato che sia assolto. Sono cose assai gravi, o signori, quando non c'è offesa o danno personale o diretto.

Or dunque, io diceva, non sarà mai l'interessato diretto, non sarà mai il filantropo, non sarà mai il ricco, ma sarà l'uomo partigiano, sarà il nemico personale il quale indurrà il più straccione del Comune a dare la querela, a costituirsi parte civile. E che cosa avverrà in questi giudizi i quali saranno numerosissimi, se voi non stabilite qualche limitazione, se voi non imponete condizioni gravi a chi li voglia incominciare?

E quale risultato produrranno? Che tutti gli amministratori, tutte le amministrazioni, saranno trascinate in questi giudizi. Riusciranno soccombenti? Allora peggio per loro. Riusciranno vittoriose, come nel maggior numero di casi, ed allora si volgeranno indietro per domandare il rimborso delle spese di giudizio, per domandare il risarcimento dei danni ed interessi: e non troveranno che uno straccione irresponsabile, se pure lo troveranno e non avrà anche cambiato domicilio, andando in un altro paese a chiedere l'elemosina.

Dunque, signori, volete l'azione popolare? La vogliamo, la voglio anch'io, unicamente perchè, avendola introdotta nella nostra legislazione, è giusto che sia introdotta anche in materia d'Opere pie: ma la voglio però con una seria garanzia:

e garanzia seria è quella immaginata dal Ministero, conforme all'articolo introdotto nella legge comunale e provinciale. Allora si fa luogo all'azione popolare, quando la Giunta provinciale amministrativa ha trovato così serio il reclamo, così grave la doglianza del cittadino, da credere che senza grave pericolo per l'amministrazione, possa darsi facoltà di adire ai tribunali, sì in materia civile che in materia penale.

A questa condizione, è poi necessario se ne aggiunga un'altra: quella cioè del deposito; non tanto come un freno a colui che deve esercitare l'azione, quanto come una garanzia per colui contro il quale l'azione si esercita. Perchè quando il giudizio sia finito, e sia finito con la vittoria del convenuto, è giusto che questi abbia almeno il mezzo di potersi rivalere, se non di tutta, almeno di una parte della spesa fatta, giacchè nessuno potrà certo rivalere questo cittadino o questa pubblica amministrazione, delle ansie e dei dolori che ha dovuto subire per opera di questa azione popolare. Io prego dunque l'onorevole presidente del Consiglio di volere tenere fermo l'articolo da lui presentato: e prego la Camera di volere, senza lasciarsi trasportare dalle esagerazioni che da una parte o dall'altra sono state poste innanzi in argomento, respingere la proposta della Commissione la quale non fa che ingarbugliare una questione che deve essere semplice, come semplice è nel progetto ministeriale. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Quando è sorto a parlare l'onorevole Gianturco, che per la prima volta in quest'aula ha portato la sua eloquente ed erudita parola; e quando egli scioglieva tanti inni all'azione popolare, al ripristinamento di questa istituzione che è una gloria del genio latino, io in cuor mio lo pregava che non si lamentasse troppo dei freni che avevamo dovuto mettervi, pensando al sano proverbio che l'ottimo è nemico del bene.

E quindi, o signori, voi comprenderete facilmente quale sia stata la mia meraviglia, nell'udire di poi dall'onorevole Gianturco che l'azione popolare, secondo il tipo latino, che egli desidera ripristinato nella sua idealità pura, dovesse dipendere dal beneplacito di una autorità amministrativa.

In questo senso ha parlato ora anche l'onorevole Spirito, che si è unito all'onorevole Gianturco nel pregare il presidente del Consiglio di ritornare all'articolo cioè che egli proponeva intorno a questa materia.

Prima di tutto, mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio, e mi permetta la Camera che io faccia una dichiarazione. L'idea di subordinare l'esercizio di una azione giudiziaria al beneplacito di una autorità amministrativa, non è sorta nella mente dell'onorevole presidente del Consiglio. Egli accettò questo espediente, inteso a fare entrare l'azione popolare nella nostra legislazione, dalla Commissione parlamentare che esaminò la proposta di riforma alla legge comunale e provinciale. E una volta accolto quel principio, l'onorevole presidente del Consiglio riprodusse tale e quale, salvo la diversa forma, l'articolo della legge comunale e provinciale.

Dirò francamente il mio parere.

A me sembra anormale, un vero contro senso, che una azione giudiziaria debba dipendere dal beneplacito di una autorità amministrativa; e sono certo che un'idea simile non avrebbe mai potuto sorgere per la prima volta nel pensiero di un italiano. Noi, ben disse l'onorevole Bonacci, nasciamo con l'istinto del diritto.

Debiamo alla legislazione francese e alla legislazione belga, questa strana anomalità di vedere, in materia di beni comunali, sia concessa l'azione popolare al cittadino, subordinata però al permesso di una autorità amministrativa. E sapete quali sono gli effetti di quella legislazione, o signori? Che nessuno si vale di quella facoltà, perchè, naturalmente, all'autorità giudiziaria si ricorre appunto se ed in quanto l'autorità amministrativa non soddisfacea al desiderio del cittadino, e non accoglia i ricorsi o reclami che egli presenta.

Quando al cittadino voi date l'azione popolare giudiziaria, ma la fate dipendente da quell'autorità amministrativa contro la quale egli si lagna, o almeno crede di aver ragione di lagnarsi, che azione popolare è mai questa, onorevoli contraddittori?

Mi permetta la Camera che io ricordi a questo proposito un autorevole precedente.

La questione fu trattata in Senato e assai lungamente quando si discuteva la legge comunale e provinciale. E la Commissione che ne riferiva all'altro ramo del Parlamento, perchè si dichiarò in questo articolo contraria al disegno di legge approvato dalla Camera? Forse perchè non approvava il restauro dell'azione popolare? Mai no! Si dichiarò contraria perchè pareva alla maggioranza della Commissione un controsenso che una azione popolare giudiziale dovesse dipendere dal beneplacito dell'autorità amministrativa. E

l'onorevole Errante, uno appunto appartenente alla maggioranza della Commissione, diceva:

“ Il mio concetto è questo: azione popolare sì, ma nel modo com'era una volta, libera, bensì, ma con la propria responsabilità. Questa vostra così detta azione popolare che non serve ad altro che a stuzzicare la Giunta ed il Comune ed ha per conseguenza quando il Comune fa la lite, di non pagare le spese ove soccomba, io non la capisco e parmi un'idea assai strana. Formulato diversamente sarà forse un'altra cosa l'articolo ma così com'è, creerebbe uno scheletro ambulante. „

Nello stesso senso parlano l'onorevole Maiorana Calatabiano, l'onorevole Cavallini, ed altri.

Lo scheletro ambulante, onorevole Gianturco, sarebbe dunque l'azione popolare dipendente dal beneplacito dell'autorità amministrativa; tanto più che a quest'azione può molte volte, il più spesso anzi, ricorrersi perchè la Giunta amministrativa che ha obbligo di tutela verso le istituzioni di beneficenza non faccia il dover suo. Il cittadino ha ricorso invano a questa autorità, ha chiesto invano giustizia: e deve poi andare dinnanzi a questa stessa Giunta amministrativa a domandare a lei il potere sperimentare l'azione popolare? È assurdo!

Ma v'è poi un'altra considerazione intorno alla quale richiamo l'attenzione della Camera e del Governo. Fu domandato in Senato: “ Ma secondo la vostra proposta, la Giunta amministrativa potrà ritirare l'autorizzazione, una volta data? E non dall'onorevole presidente del Consiglio, ma dal commissario regio fu risposto: è naturale; bisogna che le conseguenze non vadano contro la premessa; si dà l'autorizzazione se ed in quanto si creda opportuno concederla; il giorno in cui si creda opportuno ritirare l'autorizzazione, la si ritira o la facoltà di sperimentare l'azione popolare deve cessare.

Ora voi capite, o signori, in quale singolare condizione vien messo quell'attore popolare che anticipa le spese, incontra tutte le fatiche, tutte le ediosità di una lite, che forse ha portato la lite al punto di esser decisa, e a cui, tutto ad un tratto, la Giunta amministrativa ritira la concessione prima data. Come rimane cotesto buon uomo a cui volete dare l'azione popolare per educarlo all'esercizio dei diritti pubblici?

Noi ci siamo studiati di porre dei freni, dei limiti, delle cautele all'azione popolare, specialmente a quella che è detta azione popolare correttiva: cioè quella in cui il cittadino intende far valere un diritto del popolo verso gli stessi am-

ministratori dell'istituzione. Ma come deve il cittadino far valere cotesti diritti? Non esageriamo le conseguenze possibili, partendo da premesse falsissime! Come si esercita l'azione popolare? Forse andando in piazza, forse provocando tumulti? È appunto perchè non si vada a provocare tumulti che si concede la facoltà di ricorrere ai tribunali; i quali, serbando i limiti delle competenze fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa ben distinte, diranno se il cittadino abbia o non abbia il diritto che intende far valere a profitto della comunanza. Dov'è il pericolo per l'ordine sociale, onorevole Spirito? Date al cittadino un'arma legale, e sarà meno tentato di adoperare armi illegali.

Tuttavia noi, come ebbi l'onore di dire, vorremmo proporre cautele e freni, e tra questi che l'azione popolare sia, nel suo esercizio, preceduta da un ricorso in via amministrativa. Molte volte l'azione popolare sarebbe esercitata inconsultamente; perciò si dia tempo all'attore di riflettere. Molte volte l'esercizio dell'azione popolare dipenderebbe da un equivoco preso dall'attore. Ebbene perchè non si deve stabilire, come freno salutare, che si dia innanzi un ricorso e che l'autorità amministrativa provveda nel termine di trenta giorni?

Viene allora il dilemma: o l'autorità amministrativa riconosce il proprio torto, riconosce che non ha provveduto, mentre doveva provvedere, o che ha provveduto male, e in questo caso riparerà e tutto sarà finito. O l'autorità amministrativa non riconosce, contro l'asserzione contenuta nel ricorso, il proprio torto; e allora che male c'è che il cittadino, per far valere un diritto della comunanza ricorra ai tribunali? Se ha torto, i tribunali gli daran torto e faranno bene, se ha ragione, gli daran ragione e faranno benissimo.

Quanto a concedere l'azione giudiziaria civile, come noi proponiamo, anche nel giudizio penale, non so quali obiezioni possono farsi.

Noi vogliamo l'azione giudiziaria civile e non altro, e non ci spingiamo fin dove i popoli anglo sassoni si spingono, dando anche, anzi principalmente l'azione giudiziaria penale. E se ci contentiamo della civile, che forse l'indole di una nazione si denatura per il giudice, innanzi al quale si deve far valere?

Se il giudizio penale assorbe il civile, si va davanti al giudice penale perchè il giudizio è appunto in sede penale, nonostante che ci sia una ragione civile da far valere.

Questa e non altra è la ragione, e ragione semplicissima perchè, se si dà l'azione, si debba dare sempre e ovunque anche il giudice.

E non ci sia timore che nei giudizi penali, debbano moltiplicarsi gli attori, tanto da dover far luogo ad un giudizio di divinazione, come si faceva presso i Romani. Non ci sarà bisogno di questo: purtroppo in Italia debole è il sentimento del diritto; purtroppo io temo, come molti di voi temeranno, che queste facoltà che noi diamo nella legge rimarranno per qualche tempo lettera morta. Dio volesse che tutti i cittadini corressero a far valere i loro diritti! perchè nell'esercizio dei diritti, non nelle mere dichiarazioni astratte, si afferma il principio della solidarietà civile.

D'altra parte, onorevole Gianturco, non andranno, non dubiti, le folle a costituirsi parte civile in giudizio penale. È sempre necessario costituirsi per mezzo di procuratori, e se non altro la turba degli accorrenti sarà limitata al numero dei procuratori addetti presso un tribunale o presso una corte.

L'onorevole Sanguinetti riconosceva legittimo, e con eloquenti parole difendeva l'esercizio dell'azione civile anche nel giudizio penale, ma censura il disegno di legge perchè vuole che la costituzione di parte civile abbia luogo soltanto nel caso che sia ordinato il rinvio al pubblico dibattimento. Onorevole Sanguinetti, non saprei veramente come rispondere a lei, con cui sono in tanta parte d'accordo. Io non li vorrei cotesti freni se dovessi ascoltare l'intimo sentimento dell'animo mio, il senso che ho del diritto e niente altro che questo; sarei, ripeto, d'accordo con lei, ma non bisogna dimenticare il carattere politico di certe leggi.

Non bisogna dimenticare che dobbiamo farlo intendere al paese; non dobbiamo preoccuparlo soverchiamente; soprattutto per ciò che è stato detto contro quest'azione che a molti ha fatto paura perchè si chiama popolare e non per altro. Si dirà che mettere la parte popolare civile a fianco del giudice istruttore rappresenta o almeno può rappresentare un tormento, un pericolo soverchio verso coloro che si potrebbero trovare esposti all'esercizio dell'azione popolare, ed esposti ad un'azione esercitata forse da persone, contro le quali poi non potrebbero far valere i diritti al risarcimento dei danni.

Saranno buone, saranno cattive queste ragioni, io credo che siano tutte ragioni subiettive, secondo il modo che ognuno ha d'intendere le cose di questo mondo. Io non ho tante paure dell'esercizio dei diritti, perchè vedo lì la maggiore sanzione all'esercizio dei doveri, e non mi spaventerei a togliere anche quel limite; ma al

solito dobbiamo anche considerare che le novità s'introducono a poco a poco.

È vero che questa non è veramente una novità, è restaurazione di una istituzione antica; ma non essendo familiare fra noi è lo stesso che si trattasse di una istituzione nuova.

A senso mio, ed a senso di molti studiosi, di eminenti giuristi che hanno fatto, in questi ultimi tempi, oggetto dei loro studii, l'azione popolare, per vedere se e come si possa applicare alle moderne istituzioni, si è riconosciuto da tutti che è ormai complemento degli ordini rappresentativi, e che la vera obiezione seria sarebbe soltanto questa: i pericoli che possono sorgere dalla cosa giudicata.

Naturalmente l'azione popolare, se deve avere efficacia, deve far sorgere la cosa giudicata anche in contraddittorio dell'istituto a cui si riferisce, delle classi a cui beneficio l'istituto è volto.

Ora fu detto: vi può essere il pericolo che la azione sia esercitata inconsultamente; che si abbia un attore impaziente che non voglia aspettare che si preparino certe prove le quali potrebbero rendere più facile l'accoglimento dell'azione; ci può dunque essere il pericolo che sorga la cosa giudicata in danno dell'ente per l'impazienza dell'attore; vi può essere anche il pericolo, fu detto, che l'attore colluda col convenuto, che un finto attore, d'accordo con un perfido debitore, agisca a danno dell'ente promovendo una causa col proposito di perderla.

Questa è la sola obiezione seria che contro l'azione popolare si possa rivolgere.

Ebbene, o signori, noi, appunto perchè riconosciamo la gravità dell'obbiezione, cerchiamo di circondare l'azione popolare di tutte le cautele possibili.

Fu accennata quella del ricorso. Ma non basta: noi vogliamo eziandio che l'azione popolare sia sempre esercitata col ministero del procuratore, davanti a qualunque giudice, quindi anche davanti ai pretori. Non basta ancora; vogliamo che si eserciti sempre in contraddittorio dalla legale rappresentanza dell'ente, la quale è parte del giudizio, e quindi mira a tutelare i diritti dell'ente rappresentato; vogliamo la si eserciti anche in contraddittorio del prefetto, che per la legislazione nostra è il vindice ed il tutore naturale dei diritti dell'autorità amministrativa nei suoi rapporti con l'autorità giudiziaria.

E quali facoltà noi diamo al prefetto? Noi gli diamo una facoltà che certo non è per nessuno paurosa. Il prefetto, quando creda che l'azione popolare, pel modo come fu formulata, o poi mozzì

di prova, di cui l'attore disponga, o per altra ragione sia stata imprudentemente intentata, potrà richiedere che l'autorità giudiziaria pronunci allo stato degli atti. E l'autorità giudiziaria decide se sia il caso di pronunciare allo stato degli atti, ovvero di non tener conto della richiesta e dar sentenza definitiva.

Non basta. Se l'autorità giudiziaria dichiara di pronunciare allo stato degli atti, ordinerà che essi siano custoditi nella cancelleria. Avvenuta una prosecuzione nello stato degli atti, la prosecuzione dell'azione nell'interesse degli enti o delle classi cui si riferisce, spetterà alla legale rappresentanza. L'attore dimostra in questo caso la sua impotenza, ed è giusto che la causa non si possa proseguire con l'azione popolare, ma solo dalla legale rappresentanza.

Si è parlato qui di maggioranze (io forse non ho bene inteso l'obiezione) e di minoranze, di tirannie delle maggioranze sulle minoranze e via dicendo. Ma che ci ha a fare tutto questo?

Qui il prefetto, rappresenti pure anche il Governo più partigiano, non fa che richiedere all'autorità giudiziaria di pronunciare allo stato degli atti; niente altro che questo. Il tribunale poi deciderà come crede. Nè questi pronunziati sono anormali, sono invece un istituto normale nella nostra legislazione. Non è vero che si pronunzi allo stato degli atti quando si dichiara la propria incompetenza. Quando il giudice si dichiara incompetente non pronunzia nel merito nè definitivamente, nè allo stato degli atti. Le decisioni allo stato degli atti sono, ripeto, un istituto normale; ad ogni modo le guarentigie poste dimostrano che pericoloso quest'istituto, per quanto si voglia chiamare anormale, non sarebbe.

L'onorevole Spirito si è attaccato proprio all'articolo *quondam* del disegno ministeriale ed ha invocato il principio di armonia nella nostra legislazione. Oggi, egli osserva, dite in un modo e domani in un altro; oggi fate dipendere l'azione popolare dal permesso dell'autorità amministrativa, e domani la istituite indipendente.

Dovete mantenere la legislazione uniforme, almeno nei suoi principii.

Onorevole Spirito, se questa sua regola valesse, non si progredirebbe mai, perchè ci si dovrebbe sempre tener fermi alle cose una volta sancite, o almeno allo spirito di esse.

Ella trova complicato tutto quanto da noi si propone. Sarà complicato, se si vuole; ma la complicità è nella natura delle cose. Non potete non distinguere l'azione suppletiva dall'azione correttiva; naturalmente per l'azione correttiva

ci vogliono più freni. Abbiamo dovuto tener conto con un criterio politico, se non con un criterio giuridico, dei timori che si manifestavano.

C'è poi una parola che l'onorevole Spirito ha pronunziato e che ha fatto una profonda impressione nell'animo mio e che non avrei voluto udire da un giurista com'egli è.

L'azione popolare, che è argomento oggi di tanti studi non solo in Italia, dove valentissimi giovani hanno pubblicato ottimi libri in proposito, ma anche in Francia ed in Germania, ove si applaude alla riforma che s'inizia in Italia; l'azione popolare che è una gloria nostra, l'onorevole Spirito l'ha chiamato un *ferrovecchio*. Mi limito a denunziare quest'espressione, più che a confutarla.

Dappertutto si reclama il sindacato dei cittadini sopra l'andamento delle pubbliche amministrazioni; e quando noi vogliamo dare senso giuridico e pratica efficacia a cotesto sindacato; quando vogliamo che il cittadino non rimanga inerte allo spettacolo della violazione del diritto, e gli diamo la facoltà di ricorrere ai tribunali, allora si dice: rimettete fuori dei ferrivecchi. Questo è il giudizio che ha espresso l'onorevole Spirito.

Sono state fatte obiezioni, di cui non nego la gravità, contro un'altra condizione richiesta; quella del deposito.

Io mi limito a far osservare, in primo luogo, questo: che, se noi vogliamo efficace l'obbligo del deposito, non dovremmo far distinzione fra ammissione e non ammissione a gratuito patrocinio; perchè un povero da fare ammettere al gratuito patrocinio, quando si tratta della azione che può spettare a tutti i cittadini di un comune, un povero si troverà sempre; si troverà quella *testa di legno*, di cui ha parlato l'onorevole Spirito. Faccio ancora osservare che il deposito che si richiede, non è poi soverchio: 100 lire; deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà, sotto pena di perenzione della lite, ordinare sia portato a 500. Frattanto il deposito iniziale, normale è di 100 lire. Quando si tratti di una causa popolare, che veramente interessi una comunanza tutta quanta, 100 lire si troveranno facilmente. Naturalmente, non sarà sempre colui che fungerà come attore, che avrà le 100 lire da metter fuori; ma le metteranno fuori i comitati, le Associazioni interessate nella risoluzione della questione. Non dobbiamo poi disgiungere il sentimento della libertà da quello della responsabilità. Chi vuole sperimentare un diritto così efficace, così prezioso come questo che si concede ad ogni cit-

tadino, paghi qualche cosa; ci metta del suo qualche cosa. Naturalmente, egli verrà ad apprezzare tanto più questo diritto, quanto più gli costa. Pur troppo avviene così: gli uomini si affeziono alle cose, quanto più costano loro, e meno apprezzano le cose che troppo facilmente hanno.

D'altra parte, in tutto quanto il nostro sistema giudiziario, vediamo spesso certi rimedi subordinati alla anticipazione di un deposito. Ripeto, però, che questa non è questione fondamentale. In ciò io sarei remissivo, e credo che la Commissione sarà remissiva.

Dopo ciò, prego la Camera di voler considerare che le obiezioni che sono state fatte e in un senso e in un altro, mostrano che l'azione popolare è egualmente lontana dai due estremi viziosi. A coloro che la vorrebbero proprio nella sua pura e semplice idealità, nell'antica forma di Roma, io dico: non chiedete troppo; alla Camera io dico: se voi approvate l'azione popolare quale noi proponiamo, otterrete un gran vantaggio morale perchè educerete sempre più nel cittadino italiano il sentimento del diritto. (*Benissimo!*)

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cucchi Luigi. Inviterei l'onorevole Commissione ad osservare se non convenisse mutare un pochino la dicitura della prima parte dell'articolo in discussione, facendo sua eventualmente la modificazione, giacchè non potrei, vietandomelo il regolamento, proporla da solo.

L'articolo dice: "Ogni cittadino che appartenga al Comune, ai termini dell'articolo 62, può esercitare, ecc. „ Questa dizione lascia credere che si tratti di ogni cittadino di cui si parli nell'articolo 62. E siccome invece devesi ritenere che ogni cittadino può spiegare l'azione giudiziaria, parmi che la correttezza dell'espressione si potrebbe meglio ottenere dicendo: "ogni cittadino del Comune, ancorchè vi appartenga ai sensi dell'articolo 62, può, ecc. „ inquantochè è assai diversa la espressione che lascia supporre che solo il cittadino il quale appartiene, ai termini dell'articolo 62, al Comune, possa promuovere l'azione giudiziale. Spero di non essermi male spiegato e la Commissione accetterà questa lieve modificazione, onde le leggi siano più chiare e più tassative là dove lo possono essere, io non avrò che a ringraziarla della sua accettazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Cesare.

Sanguinetti Cesare. Perdoni la Camera se per la prima volta che ho l'onore di parlare dinanzi ad essa mi permetto una replica, che però sarà bre-

vissima. Ma io non posso esimermi dal rispondere almeno una parola ad un appunto fattomi dall'onorevole Spirito e ad alcune delle principali osservazioni che mi ha rivolte l'onorevole relatore della Commissione.

La osservazione dell'onorevole Spirito colpiva a fondo i rilievi che io presentava in ordine all'ultimo comma dell'articolo 67 del disegno della Commissione, poichè parve all'onorevole Spirito che fosse, ripeterò le sue parole, assai grave, anzi *eccessivo* il consentire all'attore popolare ciò che si consente ad un privato qualsiasi.

Alle osservazioni dell'onorevole Spirito hanno però già risposto per me i Commissari egregi della legge, quando hanno ammesso l'azione popolare, hanno consentito l'esperimento dell'azione civile a coloro, che non avendone i mezzi, ricorrono al gratuito patrimonio, e ne hanno altresì accordato lo sperimento in fede penale; mentre la sola discrepanza che è fra me e la Commissione consiste in una parte sola dell'esercizio dell'azione popolare, cioè in quella parte che riguarda il suo completo sviluppo in quest'ultima sede.

La Commissione la vuole limitata al giudizio orale, al pubblico dibattimento; io invece penso, e coll'autorevole compagnia della relazione ministeriale, che si abbia a consentirne lo sperimento anche durante l'istruttoria, cioè prima del pubblico dibattimento.

Tutta la divergenza è qui. Vede quindi l'onorevole Spirito, e ben comprende da quel grave e profondo giuriconsulto che egli è, che io sono ben lungi dall'aver con ciò proposto un eccesso. Io non ho accennato che a quanto avrebbe dovuto formare il naturale e necessario complemento dell'esperimento dell'azione in questa particolare sede che è la penale: e d'altronde mi sembrava e mi sembra contraddittorio che una volta che era concesso il diritto, fosse poi, almeno in buona parte, impedito a colui al quale la concessione vien fatta di farlo valere mediante la somministrazione di quei mezzi di prova che sono indispensabili, onde l'esercizio del diritto possa spiegare tutta la sua attività giuridica, tutta la sua efficacia sotto l'aspetto e penale e civile.

Alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore non risponderò che brevissime parole.

Debbo anzitutto compiacermi (ed anche questa è risposta decisiva all'onorevole Spirito) che l'onorevole relatore abbia ammesso che io son ben lontano da un eccesso qualsiasi; tanto è vero che egli, se non vi fossero ragioni di opportunità, se non vi fosse quello che egli chiamò, con frase precisa, il senso pratico del diritto, con-

sentirebbe nella medesima opinione che io mi onoro di esprimere, e che forma poi la sostanza in definitiva delle osservazioni che ebbi l'onore di presentarvi. Senonchè, pur compiandomi di questo suo assentimento teorico, siccome egli stette fermo nel mantenere il pensiero della Commissione, debbo soggiungere che in realtà, neppure all'atto pratico, è da temere che si giunga ad alcuna di quelle conseguenze pericolose, alle quali ora egli alludeva, quando guardava l'esercizio dell'azione di fronte allo esperimento concreto che se ne fa nel giudizio.

Sta bene, come egli osservava, che la legge abbia carattere essenzialmente politico; o che come tale, e come legge nuova, la si debba (per dire le parole sue) far comprendere al popolo; ma è altrettanto ovvio il rispondere, che anzi tutto del popolo nostro è caratteristica alta e spiccata quel senso pratico (ripeterò ancora le parole del relatore) del diritto, che distingue il genio giuridico italiano da quello di altri popoli; genio giuridico che si è esplicato principalmente in tutto quel complesso di leggi, le quali ci hanno portato allo stato attuale della nostra legislazione, senza cadere in nessuno di quei gravi eccessi, ed in nessuno di quei troppo gravi difetti, i quali si rimproverano invece ad altre legislazioni di popoli, che hanno giuridicamente minor senso pratico di noi.

In secondo luogo potrei rispondere, che è difficile comprendere come si possa inculcare la comprensione giusta ed esatta della legge nuova al popolo, allorchè gli si dà un diritto, gli si consente di attuarlo, e viceversa gli si nega poi il modo di poterlo far valere in tutta la sua pienezza col mezzo delle prove, che egli abbia a fornire al magistrato. E qui ricordo quello che accennai prima, che cioè, non di allargarsi in novità insolite alla nostra procedura, ma si tratta semplicemente di avvertire colui che intenda esperire la ragione del danno davanti al magistrato penale: di badare che questa ragione del danno, egli, come ogni altro cittadino, potrà spiegarla non soltanto nel momento del dibattimento pubblico, ma fino dall'istante in cui, commesso il reato, l'autorità pubblica inquisisce e procede alla istruttoria penale somministrandogliene, se l'abbia, la prova.

E ciò toglie poi di mezzo qualunque timore che si potesse nutrire di fronte al lato pratico della cosa; poichè è bene ricordare che se c'è un appunto, e grave, che tutti i trattatisti di procedura penale, e specialmente coloro che scrissero in materia di parte civile, fanno in questa materia alla nostra

legge di rito, è questo: che anzi alla parte civile è lasciata una parte troppo scarsa nell'istruttoria del giudizio penale, poichè, mentre dovrebbe essere facoltizzata, come avviene in altri paesi, ad essere la naturale o continua ed attiva cooperatrice dell'attore pubblico, del pubblico ministero, o quindi ad intervenire in tutti i singoli atti della procedura, (giacchè se da un lato si fa valere l'interesse pubblico, dall'altro si fa valere un vitale interesse, quale è l'interesse privato); invece le si consente unicamente di somministrare le prove mediante presentazione di documenti, mediante indicazione di testimoni, mediante deposito di memorie nella cancelleria. Da che si trae che anche l'obiezione di alcuni trattatisti accennata dal relatore, che la presenza dell'attore popolare e la sua continua vicinanza col giudice istruttore sia un tormento e quasi un incubo per questo magistrato, non ha base di sorta; perchè il giudice istruttore sa bene che a questo compagno, che la nuova legge gli ha messo a fianco, non è consentito, come accennai, di fare altro fuorchè di consegnare le proprie memorie, di indicare le proprie prove, e nemmeno di esaurirle direttamente. Onde si scorge limpidamente che non è da questo intervento che potrà essere inceppato quell'ulteriore sviluppo che il giudice voglia dare all'istruttoria ed a quelle decisioni che in pendenza di essa creda di prendere. Mentre poi non mi pare che avrebbe gran valore, sempre dal lato pratico, l'ultima obiezione, a cui accennava l'onorevole relatore, degli effetti, cioè, di un'azione, come egli la chiamava, o soverchiamente impaziente, o soverchiamente inesperta od infetta di collusione, la quale potesse far sì che fuorviasse dall'alveo suo naturale la regolare e giusta istruttoria del procedimento penale.

Non mi pare, appunto per questa scarsezza di facoltà che il Codice di rito consente alla parte civile; poichè la parte civile, anco che sia inesperta, anco che sia impaziente, anco che possa dubitarsi intina di collusione, ha sempre un freno continuo nel rappresentante della legge, nel Pubblico Ministero. Il quale ha dalla legge il mezzo di tenerla a segno; con le sue requisitorie di volta in volta è potente a comprimerla ed anche a soffocarne gli effetti e le opere. Onde o inesperto, od impaziente, o colludente con loschi interessi che sia, questo attor popolare, troverà sempre in lui, ove occorra, un ostacolo insormontabile, che ne deluderà costantemente le ingiuste aspirazioni.

Questo sono le osservazioni, che io mi sono permesso di presentare alla Camera, non tanto perchè le ritenessi giuste in sè medesime, quanto perchè

stimavo debito mio di non lasciare senza risposta quelle in specie dell'onorevole relatore.

Debbo però finire con una dichiarazione. Io aveva sperato che queste osservazioni, non perchè le avessi accennato io (tutt'altro), ma per il loro intrinseco valore potessero trovare il favore della Commissione. Non so se ciò sia avvenuto. Ma se quel favore l'hanno trovato, come ora mi accenna e fa segno del capo l'onorevole relatore, tanto meglio; dacchè altrimenti ne avrei fatto una proposta formale, convinto che approvando il disegno di legge senza questo concetto complementare, che non era che la riproduzione del concetto enunciato nella relazione ministeriale, sarebbesi fatta cosa indubbiamente monca ed imperfetta.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare. (*Segni di attenzione*).

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Comincerò col fare due dichiarazioni.

La prima è questa: l'azione popolare fu introdotta nella nostra legge con l'articolo 114 della legge comunale e provinciale.

Certo, non ne fui io il promotore e, dirò anche, non le fui amico, quando la prima volta fu proposta. Dirò anche di più, non ho visto in pratica quel che possa valere, e quanto possa giovare. Non ho potuto quindi valutare se essa possa essere più di utilità, che di inciampo, alla pubblica amministrazione.

Ciò detto, vengo all'altra dichiarazione, che anche essa ha la sua importanza.

Ammetto che l'articolo 70, proposto dal Ministero, era più semplice dei due articoli che la Giunta parlamentare propose alla vece.

Debbo intanto dire alla Camera un'altra volta quel ch'è giusto che si sappia, affinchè non si metta il Ministero in contraddizione con sè stesso. Grazie alla procedura parlamentare, affinchè un disegno di legge passi tutte le prove per le quali siamo obbligati a farlo passare, bisogna qualche volta transigere, quando si tratta di formalità e non di sostanza nei concetti legislativi. Nell'articolo 70 si parlava in genere e si diceva che " Chiunque potrebbe esercitare l'azione popolare, purchè lo facesse a suo rischio e pericolo. "

La Commissione tolse quest'ultima frase, ma nei suoi due articoli disciplinò talmente l'azione popolare, la determinò nei varii suoi casi in modo tale, che furon date tutte le garanzie che si possono richiedere. Quindi io non posso fare a meno che pregare l'onorevole deputato Gianturco e l'ono-

revole Sanguinetti di volere accettare tali quali gli articoli come furono proposti.

Io ho ascoltato con molta attenzione i due oratori, e debbo con mia compiacenza dire alla Camera che ho ammirato la loro dottrina, e direi anche la forma colla quale si sono espressi in questa discussione.

I due nuovi deputati sono degni della Camera italiana. Ma anch'essi debbono avere quella virtù che nei Parlamenti è necessaria per riuscire, ed è quella appunto di transigere per avere il bene, sacrificando il meglio.

All'onorevole deputato Sanguinetti però la concessione già è fatta. D'accordo colla Commissione noi siamo pronti a troncare dal n° 3° del paragrafo B dell'articolo 67 le ultime parole le quali proibirebbero all'attore popolare di prender parte anche all'istruzione del processo, e però di attendere una sentenza onde costituirsi parte civile.

Duolmi di non poter fare concessioni all'onorevole Gianturco, e ho già detto le ragioni per le quali ciò non è possibile. Lo prego quindi di volere accettare le proposte quali furono fatte.

Lo ripeto, perchè la legge possa giungere in porto bisogna che ciascuno ceda una parte delle sue idee. Il rigore nel pretendere che trionfino le proprie opinioni, qualche volta può essere pregiudizievole. Quando non si tratta che di formalità, e il concetto giuridico e l'opinione politica non vengono offesi, è onore per i partiti, come per i singoli deputati, di accettare le cose come meglio possono esser fatte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole relatore delle parole assai benevole che hanno avuto per me. Tengo a dichiarare che non ho fatto alcuna proposta, nè ho presentato alcuno emendamento, appunto perchè sentivo la povertà della parola mia e perchè mi pareva doveroso in questa Camera di dare, giovane, l'esempio della disciplina, certo che agli occhi di coloro che ci hanno preceduti in questa via, risplende più chiaro il senso delle necessità politiche.

Io stimo quindi di dovere aderire al desiderio dell'onorevole presidente del Consiglio: e sebbene non mi appaghino gli articoli proposti dalla Commissione, li voterò, sperando che l'esperienza che se ne farà nel Foro italiano e i documenti che ne verranno fuori e la maggiore educazione politica, consiglieranno noi fra breve, e forse il Governo prima di noi, a presentare proposte lo quali, secondo il nuovo spirito che anima le isti-

tuzioni italiane, ci persuadano di ridare all'antico istituto quella vigoria che esso ha in altri paesi e che noi dobbiamo per maggior debito ridargli in questa terra dove è nato, dove ha prosperato e dove i giureconsulti romani l'hanno insegnato a noi.

Con queste dichiarazioni, io voterò gli articoli della Commissione. (*Bravo!*)

Presidente. La Commissione propone due emendamenti all'articolo 67. Tenendo conto delle considerazioni dell'onorevole Cucchi Luigi, propone che nel primo capoverso dopo, le parole: "ogni cittadino che appartenga al Comune, si aggiunga: anche ai termini dell'articolo 62.

Così pure, accogliendo il pensiero dell'onorevole Sanguinetti Cesare propone la soppressione, nell'ultimo capoverso delle parole: "purchè sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio."

Rileggo dunque l'articolo 67 così modificato:

"Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga al Comune anche ai termini dell'articolo 62, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o della classe a cui beneficio l'istituzione è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi.

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 26 e 43.

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione."

Lo pongo a partito. Chi l'approva sorga.

(*E approvato.*)

"Art. 68. L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legiti-

tima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non potrà essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

"L'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà, sotto pena di perenzione della lite, ordinare sia portato fino a 500.

"Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda sarà devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

"L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

"Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basterà il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente."

L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare su questo articolo

Luciani. Onorevoli colleghi, io sarò brevissimo, in primo luogo per aderire alle raccomandazioni, che mi sono state fatte dagli amici, qui vicini a me, della Commissione. E poi anche perchè c'incalza l'ora del tempo e la non bella stagione.

Prima di tutto, debbo ringraziare l'onorevole Gianturco, il quale fece l'augurio che il mio emendamento passasse.

Sono lieto di avere l'appoggio di un così egregio collega, il quale, se io avessi parlato sull'articolo 67, mi avrebbe sentito esprimere le stesse sue idee con minore competenza e proprietà.

In questo articolo, che discutiamo, si scorge una preoccupazione, ed è che l'esercizio dell'azione popolare possa divenire vessatorio e perturbatore. A questo pericolo si vuole porre argine. Il progetto ministeriale vi riparava mediante la previa approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Buona o cattiva questa disposizione, è stata abbandonata e lasciamola lì.

La Commissione ha escogitato un altro mezzo, che consiste in un deposito di 100 lire, il quale può estendersi fino a 500. Ora questo freno a me pare o eccessivo, o insufficiente. Eccessivo, se si considera rispetto a chi promuove l'azione, rispetto all'attore. Io sono un cittadino di pochi mezzi, ma pieno d'amore per la pubblica cosa, ho un'azione popolare da esercitare. (Per esempio, fiorentino, rammento la confraternita di San Giovanni Decollato, i Piccini hanno altre confraternite, e i Lucchesi altre, ecc.) Perchè io non ho 100 lire in tasca debbo essere impedito dall'esercitare un'azione nella quale posso avere piena possibilità di successo? Ma questo, scusate, non è

popolare, non è democratico. E anche se si tratta di uno ricco, l'inconveniente persiste. Egli pieno di buona volontà si veste degli abiti del povero (perchè questa è causa del povero), ma con qual giustizia si esige che egli disponga per esse di queste cento lire di cui potrebbe disporre in un'altra buonissima opera?

Qui si dimentica una cosa: si dimentica che siamo di fronte ad una causa, la quale ha diritto alla gratuita difesa.

E vengo ora all'altra tesi, cioè alla insufficienza che la disposizione ha in altri casi; le cento lire non sono una garanzia per impedire un'azione vessatoria, perchè dato il caso di una citazione promossa a scopo vessatorio, queste cento lire le si trovano facilmente in un circolo politico, come si troveranno facilmente in una sagrestia, se la questione toccherà il partito conservatore, il partito clericale.

Dunque voi vedete che la disposizione della Commissione è, secondo i casi, o soverchia od insufficiente.

La vera garanzia, per evitare l'inconveniente temuto dalla Commissione, la trovo in un'istituzione, creata appunto per la difesa della causa povera, quale è la difesa appunto delle Opere pie, o delle amministrazioni relative, anche quando si tratta di procedere contro gli amministratori di esse, e questa istituzione la trovo nelle Commissioni del gratuito patrocinio sedente presso le magistrature giudicanti. È questo l'Istituto, che naturalmente dovrebbe avere questa funzione, di sorvegliare, cioè, che l'azione popolare non divenga nè vessatoria nè eccessiva. Non capisco come non si sia pensato ad esso il quale è istituto che fa onore al nostro organamento giudiziario.

E avvertite che questo istituto dà la massima garanzia d'imparzialità, imperocchè l'autorità giudiziaria è la più estranea e lontana a quelle lotte locali, che possono far diventare perturbatrici le azioni popolari. Nè della competenza può dubitarsi subito che seggono in quelle Commissioni un magistrato, un funzionario del Pubblico Ministero, il presidente del Consiglio degli avvocati o un suo delegato. E, per le provvide innovazioni introdotte con la legge del 19 luglio 1880, sorge dinanzi alla Commissione del gratuito patrocinio un primo contraddittorio, per la comparsa di chi promuove l'azione e della parte avversa, le quali presentano i loro documenti, danno spiegazioni, fanno insomma una preliminare esposizione dei fatti e del diritto.

Non basta. Le Commissioni del gratuito patrocini-

no per l'articolo 8 devono anche tentare una conciliazione. È questo dunque l'istrumento vero, naturale, trattandosi delle cause povere, che avrebbe dovuto essere sostituito alla Giunta provinciale amministrativa e che davvero offre molte maggiori garanzie di quelle cento lire, le quali, anche se arrivino fino a 500, ripeto, o si tratta dell'attore, sono troppo, o si tratta del convenuto, sono troppo poche e non saranno mai una garanzia efficace.

Due parole ancora ed ho finito perchè mi piace di andare per le brevi, anche per soddisfare il voto della Camera.

Se io dico che chiunque voglia sperimentare l'azione popolare deve prima sottoporla alla Commissione del patrocinio gratuito, la quale la concederà o no, secondo che ci sarà più o meno possibilità di successo nella causa, non dico per questo che chi è respinto non debba avere il diritto di promuovere l'azione popolare. Ma allora, allora soltanto, sorge il diritto di chiedere il deposito. Quando l'attore è pertinace, quando malgrado che la Commissione di gratuito patrocinio, l'abbia in prima ed in seconda istanza (perchè in ogni istanza si ritrova questo provvido istituto) respinto, allora è il caso di fargli versare un deposito anche maggiore di 100 lire, se si vuole.

Ma finchè l'attore si presenta con probabilità riconosciuta di successo, (riconosciuta dalla Commissione di gratuito patrocinio) per sperimentare l'azione popolare, o povero o ricco, non deve spendere un centesimo. Se è pertinace spenda, ed in questo modo soltanto, mi pare, si potrà escogitare il più provvido ed il più naturale degli impedimenti alla soverchia smania di litigare, che sono stati cercati ora nell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, ora nelle cento lire di deposito, provvedimenti che a senso mio non raggiungono l'effetto.

Con questo io ho concluso e raccomando alla Camera di acconsentire al voto mio, che è anche quello dell'onorevole Spirito, e di votare l'emendamento proposto.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. Io credo che qui siamo in equivoco, e mi limiterò a rimettere la questione nei suoi veri termini. Se l'onorevole Luciani chiedesse, senz'altro, che chi è ammesso al gratuito patrocinio non dovesse anticipare il deposito delle 100 lire, sarebbe il suo un sistema molto chiaro e semplice. E questa è veramente la proposta che faceva se non erro, l'onorevole

Gianturco. Ma veramente la proposta del mio egregio amico Luciani mi pare diversa assai: Dice: " Per la introduzione della azione popolare, occorre sempre il decreto della Commissione pel gratuito patrocinio, ecc. " Ma come? Un cittadino che spende, che provvede da sè, che non ha bisogno di ricorrere al gratuito patrocinio, e non ci ricorre, dovrebbe andar davanti alla Commissione del gratuito patrocinio, la quale dovrebbe tener la chiave dell'azione popolare, per ammetterne, o no, l'esercizio?... Veda l'onorevole mio amico come si sovvertirebbe e l'indole dell'azione popolare e l'indole anche dell'istituto del gratuito patrocinio! È vero che l'onorevole Luciani dice dopo che se l'attore popolare non sia ammesso al gratuito patrocinio, o se, in corso di causa, l'ammissione al gratuito patrocinio venga revocata, si dà tuttavia l'azione, purchè si anticipi il deposito. C'è in ciò un po' di contraddizione, o, per lo meno, si complica assai tutto il sistema dell'articolo. Ci si è fatta la censura di aver messo troppa complicazione nella organizzazione della azione popolare; l'onorevole Luciani la complicherrebbe più che mai, senza neppure egli conseguire gli scopi nobilissimi che si proponeva.

Quindi pregherei il mio onorevole amico di non insistere, e di lasciare che vada a partito l'articolo, quale è proposto dalla Commissione.

Luciani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luciani. Io insisto nel mio articolo, e non ci insisto per quella pertinacia, alla quale poc'anzi alludeva parlando degli attori respinti dalla Commissione di gratuito patrocinio; ci insisto, perchè non credo affatto di esser caduto in quella contraddizione della quale l'egregio relatore ha parlato.

Quale è l'oggetto che si è proposto l'articolo ministeriale che a me, sia detto di passaggio, piace più degli articoli della Commissione? Si vuole una garanzia; e tanto si vuole una garanzia, che nell'articolo ministeriale non c'è stabilita alcuna spesa, si parla soltanto dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ebbene, io chiedo invece della previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa che ci sia la dichiarazione del buon *gius* dichiarata dalla Commissione pel gratuito patrocinio.

Ma che male c'è in questo? Se uno che possa disporre della somma necessaria al deposito, insisterà malgrado il contrario avviso della Commissione del gratuito patrocinio, allora costui spenda pure le sue 100 lire. Ma il decreto della

Commissione pel gratuito patrocinio sarà sempre una massima garanzia, più propria, secondo me, e più naturale anche di quella che il Governo aveva escogitata nel suo disegno di legge con la autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. L'altro giorno io ho ritirato un altro mio emendamento; oggi, dopo ciò che ho detto, non mi sento disposto a fare altrettanto.

Affido quindi alla votazione della Camera la mia proposta sicuro che essa avrà almeno compreso che non esiste affatto la contraddizione, che mi si è addebitata e che la proposta stessa ha tutto il carattere della razionalità in questa materia della difesa delle Opere pie, che dopo tutto è la difesa della causa dei poveri. (*Bene!*)

Chiaves. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chiaves. Io non sorgo a combattere nè l'articolo 68 nè qualsiasi altro articolo che si riferisca all'azione popolare giacchè questo principio risponde ad un mio antico convincimento ed a mio avviso colma una grande lacuna che si riscontra nella nostra opera legislativa.

Io prego solo la onorevole Commissione di voler portare la sua attenzione sul primo capoverso dell'articolo 68; non si tratta che di una trasposizione di parole. Si dice:

" L'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà, sotto pena di perenzione della lite, ordinare sia portato fino a 500. "

Or parrebbe che questa pena fosse comminata all'autorità giudiziaria secondo la dizione dell'articolo.

Io credo che con una trasposizione di parole si spiegherebbe meglio la cosa, ed io direi " l'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di lire 100 che l'autorità giudiziaria potrà ordinare sia portato sino a lire 500 sotto pena di perenzione della lite. "

Luchini Odoardo, relatore. Sta bene, la Commissione aderisce.

Crispi, presidente del Consiglio. Si può accettare.

Presidente. L'onorevole Rinaldi Antonio che ha presentato un emendamento ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Permetta la Camera anzitutto che io dica due parole sulla proposta dell'onorevole Luciani. La nostra Commissione ha già eliminata la necessità dell'autorizzazione preventiva della Giunta provinciale amministrativa, ed a mio giudizio, ha fatto benissimo, perchè l'azione è l'at-

tuazione del diritto ed è data dalla legge, non conceduta da un magistrato od autorità qualsiasi.

L'onorevole Luciani intenderebbe di sostituire all'autorizzazione della Giunta provinciale quella della Commissione del gratuito patrocinio; ma io lo prego di riflettere che la Commissione del gratuito patrocinio è incaricata di esaminare le liti che si fanno coi denari dello Stato, non già quelle che si fanno coi denari proprii dall'attore popolare.

Io prego di più l'onorevole Luciani a voler considerare che la Commissione del gratuito patrocinio non ha facoltà di autorizzare le liti, ma ha soltanto la missione di venire in soccorso dei litiganti poveri, e non può sostituirsi alla Giunta provinciale amministrativa, la sola naturale protettrice delle Opere pie, se non a patto di richiamarsi in vigore la vieta istituzione dell'autorizzazione giudiziale.

Vi è stato un tempo nel quale le citazioni e la esecuzione degli atti non si permettevano fuorchè con la venia del magistrato, ma oggi l'autonomia del diritto ed il sentimento della libertà personale si ribellano a questo strano protezionismo, segnatamente se trattasi di azione popolare, nella quale ogni freno produce l'effetto di tarpare gli slanci del patriottismo. Esempio, ciò ch'è avvenuto in Francia e nel Belgio, ov'esiste la istituzione del giudizio popolare fin dal 1836, vincolata però al permesso dell'autorità amministrativa, ed è rimasta in quei paesi, come ben disse il relatore Luchini, quasi inavvertita; ed io aggiungerò, che un altro efficacissimo esempio lo abbiamo già nel nostro paese. La nuova legge comunale e provinciale, è stata pubblicata, or sono circa dieci mesi; ebbene domando io, quanti giudizi popolari si sono promossi?

Semprechè si vuol mettere l'esercizio dell'azione popolare sotto la protezione di un'autorità, sia pure questa la Commissione del gratuito patrocinio, non è possibile sperarsi che abbia ad ottenere, com'è desiderabile per la cosa pubblica, un largo sviluppo.

Dunque io accetto l'idea della Commissione, che sciolse dal vincolo dell'autorizzazione questo istituto, e lascio da un canto la proposta dell'onorevole Luciani, venendo senz'altro al mio emendamento.

Si è tanto parlato di ostacoli, di freni, di difficoltà, discutendosi l'articolo 67; ma pare che questo sia il momento opportuno di farne rigoroso esame, poichè siamo entrati nella discussione dell'articolo 68.

A me pare, mi duole il dirlo, che la Commissione abbia creato tanti ostacoli e tanti freni, che

forse sarebbe miglior consiglio sopprimere addirittura gli articoli 67, 68, 69.

E primamente dice l'articolo 68: "L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore."

Questa parte dell'articolo, se io non m'inganno, è inutile o dannosa. È *inutile* per le cause di competenza del tribunale, perchè v'è nota la disposizione generale di diritto, la quale interdice al privato cittadino di difendersi personalmente innanzi al tribunale ed alla Corte d'appello, dovendo invece avvalersi della rappresentanza di un procuratore legale. È *dannosa* poi per le cause che rientrano nella competenza dei pretori presso i quali manca l'istituto del patrocinio legalmente ordinato.

Vada per le preture che sono nelle città, sedi di tribunale e di Corte d'appello, perchè ivi almeno si possono trovare i procuratori legalmente esercenti; ma domando io: per quelle preture che sono in cima alle montagne, in luoghi impervi, nei Comuni molto distanti dai tribunali e dalle Corti, come si fa a trovare il procuratore?

E notate, onorevoli colleghi, che il convenuto principale si può difendere innanzi al pretore personalmente, e può anche valersi del ministero di un causidico del luogo; il presidente della Congregazione di carità può fare altrettanto; e perchè solo l'attore popolare deve nascondersi dietro la rappresentanza di un procuratore legale? Mi si risponderà certamente che l'inesperienza dell'attore potrebbe pregiudicare gli interessi ed i diritti delle Opere pie. Ma quando si è stabilito collo stesso articolo 68 che questi giudizi debbono essere svolti col contraddittorio della legittima rappresentanza dell'ente, a cui la lite si riferisce, ben vedete che questa può, con le sue deduzioni, correggere gli errori e l'inesperienza dell'attore popolare.

Facciamo l'ipotesi che si tratti di un giudizio il quale si svolga esclusivamente nei rapporti tra il presidente della Congregazione di carità ed il terzo da cui fu violato il diritto dell'Opera pia, senza intervento del privato cittadino. In questo caso l'uno e l'altro si difendono personalmente, o si servono di un mandatario qualsiasi. E perchè, domando io, sol per essersi provocato il giudizio da un attore popolare, costui deve farsi accompagnare da un procuratore legalmente esercente?

Si ponga mente alla spesa enorme, cui si dee far fronte, per le trasferte, le quali spesso non approdano a nulla, perchè rinviata la causa, e poi si

dica se questa disposizione possa punto giustificarsi.

Il secondo freno, escogitato dalla nostra Giunta, è che l'azione debba essere spiegata col *contraddittorio del prefetto e del legittimo rappresentante dell'ente a cui si riferisce la lite*. Io comprendo ed approvo il concetto della Commissione, per quanto riguarda i legittimi rappresentanti delle Opere pie, altrimenti non si giungerebbe mai alla formazione del giudicato definitivo ed irrettabile; ma non per quanto riguarda i profetti. Vorrei vedere tutt' i prefetti d'Italia impigliati nelle diverse liti delle Opere pie! Forse alla dotta Commissione è sfuggito il dettato dell'articolo 138 del Codice di procedura civile nel quale è già risolta la questione. In quell'articolo è detto che i Corpi morali in giudizio sono rappresentati dai capi o da coloro che ne fanno le veci.

Dunque basta che il giudizio si promuova e si prosegua col contraddittorio del capo dell'ente morale, direttamente interessato.

E qui ripeto, sotto forma diversa, la domanda che ho testè fatta. Se il giudizio ha luogo soltanto fra il presidente della Congregazione di carità ed il convenuto, non è necessario l'intervento del prefetto; or perchè questo intervento diverrà indispensabile quando vi ha pure l'attore popolare, il quale s'interessa vivamente della lite, e serve di eccitamento alla diligenza del rappresentante dell'ente morale?

In te zo luogo nello stesso primo capoverso dell'articolo si dice: " L'azione popolare non potrà essere introdotta se non per le materie, che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi. "

Sta bene che il capo della provincia sappia di questo giudizio; ma 30 giorni prima! Ma dalla notificazione del ricorso alla citazione deve correre un mese!

Come si farà nei casi di urgenza? Poniamo l'esempio della denuncia di una nuova opera, la quale può essere materia di azione popolare, siccome è detto nella legge 10 Dig. *De operis novi nunciatione: Si in publico aliquid fiat, omnes cives opus novum nunciare possunt*. Sappiamo da altra parte che non è ammessa quando l'opera è finita. Ora ognun vede che se si deve aspettare 30 giorni, l'opera nuova si compie e l'azione diventa inammissibile.

Lo stesso per gli altri casi di urgenza, per l'interdetto *quod vi aut clam*, per le domande giudiziali di misure conservatorie, e così via dicendo.

Io ammetto dunque che il prefetto debba esser

messo a conoscenza del giudizio, perchè possa esercitare la sua vigilanza; però basterebbe notificargli la domanda, soltanto perchè ne abbia legale scienza.

È precisamente quello, che succede in materia di espropriazioni per pubblica utilità, secondo la legge del 1865, la quale prescrive che l'opposizione alle indennità si debba notificare al prefetto, perchè ne abbia notizia, e senza necessità di tradurlo anche in giudizio, con una specie di intervento coatto.

Aggiungo che questa disposizione, così limitata, varrebbe egualmente a rendere possibile l'esecuzione dell'articolo 69 che verremo fra poco a discutere, secondo il quale, se il prefetto crede che l'azione, pel modo col quale viene proposta o pei mezzi di prova di cui l'attore dispone o per qualsiasi altra ragione, sia stata inopportuna e tentata, potrà, se lo reputi conveniente, richiedere che l'autorità giudiziaria pronunci sullo stato degli atti.

Onorevoli colleghi, intendiamoci bene: l'azione popolare non è l'affermazione di un diritto individuale; è invece un atto legittimo del cittadino che serve ad eccitare lo zelo, od a scuotere la inerzia dei rappresentanti dell'ente.

Colui nel cui interesse veramente il giudizio si propone non è il cittadino attore, ma è sempre l'Opera pia, a cui favore esclusivo si debbono volgere le sorti definitive della lite, rimanendo al primo la sola soddisfazione morale di aver fatto il proprio dovere di cittadino. Mi permetterò di leggere alla Camera pochissime parole dell'*Ihering* sull'azione popolare: " nelle azioni popolari romane vi ha un alto *sensu ideale*, poiché il cittadino sa, che facendo affermare l'altrui dritto manomesso, viene implicitamente a far riconoscere il proprio, e mostra così di elevarsi al concetto filosofico, che nel rispetto del dritto altrui è inclusa la idea di voler far rispettare il proprio. "

Ed a me pare di più che l'azione popolare, non è l'affermazione di un diritto egoistico e individuale, ma la salda ricognizione del principio di solidarietà umana la quale veramente affratella i ricchi coi poveri, e rende i primi protettori dei secondi.

In conclusione l'intervento o contraddittorio del prefetto, col necessario preavviso di un mese, aumenta gl'imbarazzi, pregiudica talvolta la protezione giudiziaria dei dritti delle Opere pie, offende la delicatezza del sentimento patriottico, ch'è anima e fonte dell'azione popolare.

Il quarto freno del quale già si è da altri par-

lato, è il *deposito*. In verità se si trattasse di una semplice cauzione, potrebbe consistere in una cautela reale o in una fideiussione personale; ma pretendere che con questi chiari di luna un volenteroso cittadino debba cominciare dal tener pronte 500 lire, significa che 99 volte su 100 l'azione popolare non si avrà.

Di più questa disposizione è in opposizione col l'organismo e col progresso della nostra legislazione. Un tempo v'era la cauzione *judicatum solvi* a carico della parte che possedeva la cosa litigiosa; fino al 1865 in alcune parti d'Italia si ebbe la cauzione *judicatum sisti* per lo straniero che voleva istituire giudizio dinanzi ai tribunali del regno: la legge comunale e provinciale del 1865 stabiliva il deposito di 10 lire per giudizi elettorali.

Ora il Codice civile, la procedura civile, la legge comunale vigente hanno eliminato depositi e cauzioni. Abbiamo è vero, nel sistema delle nostre leggi il deposito di multa per ricorsi di revocazione e di annullamento; però in questi casi la misura è abbastanza giustificata dal fatto che vi è una sentenza, la quale, se non è verità, è presunzione gravissima di verità.

L'onorevole Spirito diceva esser questo un freno giustissimo, ed esser desiderabile che, ritornandosi all'articolo 70 del progetto ministeriale, si aggiungesse l'obbligo del deposito, perchè con la possibilità del giudizio popolare, nessun cittadino o amministratore sarebbe sicuro di riacquistare le spese, cui avrebbe dato luogo un miserabile qualunque. Ed io gli rispondo in modo semplicissimo. Poichè i giudizi popolari debbono spiegarsi in contraddittorie dell'Opera pia, il terzo che ingiustamente è stato citato, non può patir danno, perchè delle due l'una: o l'Opera pia fa sua la causa del privato cittadino e soccombe, ed è dessa che paga le spese al terzo; o le sembra insostenibile la domanda, e ricorre al rimedio dell'articolo 69, rivolgendosi al Prefetto perchè promuova la sospensione degli atti nello stato in cui si trovano.

Curioso poi che all'onorevole relatore sembri ben poca cosa la somma di 100 lire, le quali solo per disposizione del giudice possono salire a 500. Sì, le 100 lire di oggi possono diventare 500 lire domani, e nove volte su dieci possono non aversi!

Io ritengo che l'unico freno ragionevole, poichè si ha quasi paura dell'azione popolare, consista nella disposizione dell'articolo 69, quello che consente al Prefetto di chiedere, e all'autorità giudiziaria di pronunziare allo stato degli atti, quasi negandosi all'attore il diritto di proseguire una

lite, che nessun vantaggio può produrre, ma danno ostilità e peggio.

Dopo questa esposizione, permettete, signori, che io vi presenti come in un quadro le gravissime difficoltà che deve superare chi vuole promuovere l'azione popolare:

1° deve tener pronta una somma necessaria per le indennità, le vacanze, e le trasferte rinnovantisi dei procuratori;

2° notificare al prefetto un ricorso con indicazione degli elementi sostanziali di fatto e di diritto della domanda;

3° aspettare un mese e poi notificare la citazione al prefetto, al capo dell'ente morale e al cittadino o cittadini che debbono esser tratti in giudizio;

4° tener pronte 500 lire, perchè se si comincia col deposito di 100, si può aspettare da un momento all'altro l'ordine di depositare le altre 400.

E poi aggiungete a tutto questo le altre gravissime difficoltà di doversi notificare gli atti d'istruzione, le ordinanze, i decreti, le sentenze al prefetto, al capo dell'ente morale, e a tutti i convenuti principali, e non dite, se vi basta l'animo, che l'azione popolare non diverrà mai una pratica realtà.

Sapete, che cosa temo? Io temo che nelle nostre popolazioni rurali, ricche di buon senso e di acume, ove maggiormente si avverteranno queste intollerabili coercizioni del principio, si dirà che con tutti questi ostacoli che pone il legislatore, l'esercizio dell'azione popolare (passatemi la parola) è un'ipocrisia legislativa.

Crispi, presidente del Consiglio. Fortuna che non leggono in quei luoghi!

Rinaldi Antonio. Rientriamo nel campo del diritto comune, pure ammettendo quei freni che possono esser giusti, e ritorniamo alla semplicità del diritto antico, rammentando che una costituzione di Giustiniano ammise l'azione popolare per legati *ad pias causas*, con queste nobilissime parole, che possono servirci d'insegnamento: *cuique civium volenti, licentiam erit hoc facere, et exigere ut relicta impleantur*. È una *lex restituta*, se si vuole; ma tant'è, si legge nella raccolta di Giustiniano.

A cui non piacesse poi le citazioni antiche, ma le moderne, io ripeterò le parole di due nostri chiarissimi uomini politici. Il Finali, relatore dell'Ufficio centrale al Senato, disse così, quando si discuteva l'articolo 114 della legge comunale e provinciale: "Se le amministrazioni comunali adempiono esattamente, saviamente ai loro doveri, non devono temere l'azione popolare; perchè dove sieno amministrazioni comunali solle-

cite di ogni interesse e diritto del Comune, non c'è caso che l'azione popolare possa mai essere esercitata. L'azione popolare è, crediamo noi, un provvido, opportunissimo istituto per quei luoghi, le cui amministrazioni comunali adempiono poco diligentemente ai loro doveri nell'interesse pubblico. „ E il presidente del Consiglio, in quella stessa circostanza, disse precisamente così: „ Se la credete innocente, l'azione popolare non farà male; se la credete utile potrà giovare. „

E io aggiungerò: se la credete dannosa, e tanto la temete, proscriveretela del tutto; ci guadagneremo almeno in schiettezza e coerenza parlamentare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. Io ringrazio l'onorevole Rinaldi delle cose che ha detto a favore del principio dell'azione popolare; e poichè a lui preme questo principio, gli rivolgerci, a nome della Commissione, la preghiera di voler transigere e di non insistere nel suo emendamento.

Si tratta, in fine dei conti, di piccoli inconvenienti.

Non bisogna mai dimenticare che non si può trovare legge perfetta senza che, nell'applicazione, a qualche inconveniente dia luogo.

Il ricorso non sarà di ostacolo all'esercizio dell'azione popolare. Si presenta il ricorso, e dentro 30 giorni l'attore acquista il diritto di avviare l'azione se al suo ricorso non è fatta giustizia.

La necessità di valersi del ministero del procuratore anche dinanzi ai pretori, è giustificata dalle ragioni che ho avuto l'onore di esporre. Anche nelle preture di montagna si trovano facilmente procuratori e avvocati; giacchè, ce ne son tanti in Italia che vanno anche nelle montagne senza grandi difficoltà!

Questo non sarà dunque un ostacolo all'esercizio dell'azione popolare.

Si è poi voluto il contraddittorio del prefetto, non perchè il prefetto prenda parte alla causa; ciò non è necessario, ma perchè egli possa prender parte alla causa, specialmente agli effetti dell'articolo 69, per formulare la richiesta che la causa sia giudicata allo stato degli atti.

Quanto al deposito, gli egregi contraddittori conoscono bene le ragioni che si sono addotte a suo favore.

C'è un qualche inconveniente in questa specie di *cautio judicatum solvi*. Ma bisogna riflettere a due cose: la prima che quando si tratta di cause di azione popolare, l'associazione darà al

cittadino quello a cui il cittadino, da sè solo, non potrebbe sopperire; e quindi si troverà facilmente la somma necessaria per il deposito, la seconda è che bisogna evitare fin che si può i prestanome.

Escludendo il deposito, grande sarebbe la facilità di trovare cittadini che, senza perdere nulla si prestassero a fare le cause anche le più temerarie.

Evitiamo questo inconveniente, associamo il principio della libertà col principio della responsabilità, prescrivendo quel tenue deposito che la Commissione propone.

Rinnovo dunque all'onorevole Rinaldi la preghiera, giacchè egli è favorevole al principio, di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Onorevole Rinaldi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Rinaldi Antonio. Appunto perchè sono amico del principio onde s'informa l'azione popolare, prego la Commissione a volerla liberare di tutti quegli ostacoli che la incepano, e ne impediscono il libero andare.

Debbo dare una risposta all'onorevole relatore, che ha visto nelle mie osservazioni dei *piccoli inconvenienti*.

Io per verità ho creduto di rassegnare alla Camera inconvenienti gravi, le cui conseguenze si vedranno col tempo. Altro che dei nonnulla!

Non siamo poi d'accordo neanche nell'interpretazione di quella parte dell'articolo 68 nella quale è stabilita la necessità di svolgersi il giudizio col contraddittorio del prefetto. Ha detto l'onorevole relatore che questi è libero di presentarsi o no in giudizio: e chi ne dubita? Chi può negargli il diritto di rendersi contumace? In questo caso però cresceranno le spese, e con esse verrà ancor meno la voglia dei giudizi popolari, perchè molti atti che non si notificano a chi è presente in giudizio, debbono intimarsi a chi è contumace.

Insisto dunque sulla proposta che il prefetto non debba avere altro diritto, fuorchè quello di valersi delle disposizioni dell'articolo 69, senza necessità di citarlo a contraddire la domanda dell'attore, o le difese del convenuto.

Prego quindi l'onorevole Commissione di consentire nella rettificazione dell'articolo; tanto più che in buona sostanza, siamo d'accordo nel concetto di non doversi proseguire il giudizio col contraddittorio del prefetto, bastando solo che gli si porti a conoscenza la causa, e che la domanda sia sempre notificata al prefetto.

Presidente. La Commissione accetta?

Luchini Odoardo, relatore. Non accetta.

Presidente. Verremo ai voti. Rileggo l'articolo 68.

“ L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non potrà essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

“ L'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà, sotto pena di perenzione della lite, ordinare sia portato fino a 500.

“ Tale deposito, nel caso di totale rigetto della domanda, sarà devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

“ L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

“ Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basterà il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente. ”

L'onorevole Rinaldi Antonio propone questo emendamento:

“ *Al primo capoverso sostituire il seguente:*

“ L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, essere spiegata in contraddittorio della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e sarà notificata pure al prefetto, perchè ne abbia legale scienza.

“ *Soppressi tutti gli altri capoversi.* ”

Rinaldi Antonio. Poichè la Commissione non accetta il mio emendamento, e l'onorevole presidente del Consiglio, col suo silenzio, mostrasi d'accordo con essa, mi basta di aver manifestate le mie idee alla Camera, di aver prevedute le conseguenze di quest'articolo, e di aver denunziato che ne verrà discreditato all'azione popolare. Ho fatto il mio compito: la responsabilità è di chi si vuol mostrare tanto tenace nella propria opinione.

Ritiro l'emendamento.

Presidente. L'onorevole Luciani accetta il primo comma dell'articolo e propone di sostituire a tutto il resto le seguenti disposizioni:

“ Per la introduzione dell'azione popolare occorre sempre il decreto della Commissione pel gratuito patrocinio, che abbia ritenuta la probabilità dell'esito favorevole nella causa o nell'affare.

“ Quando l'ammissione dell'azione popolare al gratuito patrocinio venga respinta, o anche re-

vocata in corso di causa, chi voglia promuovere o continuare l'azione dovrà preventivamente depositare la somma di lire 100, che l'autorità giudiziaria potrà, sotto pena di perenzione, portare fino a 500.

“ Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda sarà devoluto all'Ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

“ Non sono necessari, nè il ricorso, nè il deposito per le materie di cui al numero 1, e basterà il solo deposito per le materie di cui al numero 3 della lettera *b* dell'articolo precedente. ”

Chi è d'avviso d'approvare l'emendamento dell'onorevole Luciani, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora a partito l'articolo 68 della Commissione, nel suo complesso.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 69. Le sentenze pronunziate in cause di azione popolare fanno stato anche di fronte alle istituzioni e alle classi a cui si riferiva l'azione.

“ Tuttavia, quando il prefetto creda che l'azione, o per il modo con cui fu formulata, o per i mezzi di prova di cui l'attore dispone, o per qualsiasi altra ragione, sia stata inopportunamente introdotta, potrà richiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi nello stato degli atti.

“ Se l'autorità giudiziaria dichiarerà di pronunziare nello stato degli atti, ordinerà che gli atti e i documenti della causa sieno custoditi nella cancelleria.

“ Avvenuta una pronunzia nello stato degli atti, la prosecuzione dell'azione nell'interesse dell'ente o delle classi a cui si riferisce spetterà soltanto alla legale rappresentanza. ”

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito quest'articolo 69.

Chi intende di approvarlo si compiacia di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 70. Il notaio con l'intervento del quale si aprano o si depositino testamenti o si stipulino atti fra vivi, contenenti disposizioni aventi carattere di pubblica beneficenza, o concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b* dell'articolo secondo della presente legge, è obbligato nei 30 giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.

“ Il contravventore è punito con l'ammenda da 10 a 50 lire.

“ Il sindaco trasmetterà alla Congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

“ Gli uffici del registro dovranno di volta in volta che ne vengono a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

“ L'intendente ne darà ogni mese comunicazione al prefetto. „

Pongo a partito l'articolo 70.

Chi è di avviso di approvarlo si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 71. Chiunque con l'intenzione di sottrarre un'istituzione o qualsiasi lascito di beneficenza all'applicazione della presente legge, commetta atti intesi a dissimularne l'esistenza o il carattere è punito con la multa da 500 a 5000 lire, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.

“ Chiunque rifiuti informazioni legalmente richieste, o le dia false o incomplete, ovvero ricusi la comunicazione di documenti che sieno in tutto o in parte di pubblica pertinenza, è punito con l'ammenda dalle 100 alle 1000 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal codice. „

Al secondo capoverso di quest'articolo la Commissione propone la seguente aggiunta:

“ Alle pene contemplate nel presente articolo va sempre congiunta la decadenza dall'ufficio di amministratore o impiegato di istituzioni di beneficenza. „

L'onorevole Fani è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Fani non essendo presente, porrò ai voti l'articolo 71 con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

Ora la Commissione propone un'aggiunta che sarebbe l'articolo 71 bis.

“ Coloro che ai termini degli articoli 15, 65 e 71 della presente legge sieno incorsi nella decadenza dall'ufficio non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori o impiegati di istituzioni di pubblica beneficenza. „

Se nessuno chiede di parlare lo pongo a partito.

(È approvato).

“ IX. *Disposizioni finali e transitorie* — Articolo 72. Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento ai termini degli articoli 47, 48 e 49, e delle altre contemplate nei seguenti articoli 73 e 75, debbono farne la denuncia alla Congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

“ Il contravventore a questa disposizione è punito con l'ammenda da 50 a 100 lire. „

Carmine. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carmine. La disposizione contenuta in questo articolo mi sembra inutile ed ingiusta. Mi sembra inutile, perchè se lo scopo che si vuol raggiungere è quello di far conoscere alle Congregazioni di carità quali istituzioni di beneficenza siano, a tenore di questa legge, soggette a concentrazione ed a trasformazione, lo scopo può essere raggiunto egualmente dalle autorità governative, le quali hanno già tutti i mezzi necessari per conoscere la esistenza di tali istituzioni; mi pare ingiusto, perchè si commina una pena a cittadini, per la trasgressione di disposizioni che non sono precise e possono quindi ammettere interpretazioni diverse.

Infatti, nei casi di raggruppamento, di concentrazione, stabiliti dagli articoli 47, 48 e 49, si può anche sostenere che le disposizioni di tali articoli siano abbastanza chiare ed esplicite, in modo che agli amministratori delle istituzioni di beneficenza sia facile giudicare se le istituzioni che essi dirigono, cadono effettivamente sotto tali disposizioni; ma, nei casi contemplati dagli articoli 73 e 75, è evidente che si tratta della applicazione di disposizioni che possono essere diversamente interpretate.

Sebbene l'articolo 74 non sia qui esplicitamente citato, dobbiamo ritenere che anche ai casi di trasformazione in esso contemplati, si debba applicare la disposizione dell'articolo che ora stiamo discutendo, perchè l'articolo 75, che è qui citato, riguarda soltanto la procedura per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 74.

Ora il numero 2 dell'articolo 74 dispone che debbono essere trasformati i lasciti, i legati e le Opere pie di culto che non sono più rispondenti ai bisogni della popolazione del luogo. È evidente che una tale disposizione può essere diversamente apprezzata nella sua pratica applicazione.

In ogni singolo caso, si dovrà determinare se questi legati, lasciti, ecc., siano o non siano più corrispondenti ai bisogni della popolazione del luogo; e vi può essere controversia sopra tale giudizio.

Supponete che l'amministrazione dell'Opera pia che abbia un tal legato, sia dell'opinione che il legato stesso corrisponda ancora ad un bisogno della popolazione del luogo; volete metterla nella alternativa o di dichiarare, senz'altro, che il legato non corrisponde più a questo bisogno della popolazione del luogo, oppure di correre il pericolo di una pena pecuniaria?

Uguale osservazione può farsi pel caso del numero 3 dello stesso articolo 74 che riguarda la trasformazione delle Confraternite, Confratrie e Congregazioni consimili, per le quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'articolo 60; ossia, di quelle Confraternite o Congregazioni che non corrispondano più ai bisogni delle classi povere o che siano divenute superflue. Anche qui si tratta di un vero apprezzamento in ogni singolo caso. Una Confraternita può credere di esercitare una determinata beneficenza che corrisponda ancora ad un bisogno delle classi povere; potrà invece l'autorità governativa trovare che non corrisponde più ad un bisogno delle classi povere. Ora gli amministratori di una tale Confraternita o Congregazione saranno posti essi pure nel bivio o di ammettere, senz'altro, che l'opera di beneficenza non corrisponda più a quel bisogno delle classi povere, anche contro la propria convinzione, oppure di correre il pericolo di una multa nel caso in cui il giudizio dell'autorità governativa sia diverso dal loro giudizio.

Non credo di esagerare affermando che la disposizione contenuta in questo articolo, è anche crudele. Voi condannate a morte; e poi disponete che il condannato vada egli stesso ad avvertire il carnefice che egli è pronto a subire la pena. (*Oh! — Si ride.*)

Una crudeltà più raffinata di questa non si può trovare. Ed è una crudeltà affatto inutile per gli scopi ai quali mira il progetto di legge.

Perciò io rivolgo una calda raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio e all'onorevole relatore della Commissione di volere abbandonare questo articolo.

Avete ottenuta già ormai l'approvazione delle parti essenziali di questo disegno di legge. Abbiate questa volta una buona ispirazione: ritirate questo articolo che contiene una disposizione inutile, ingiusta e crudele.

Crispi, presidente del Consiglio. Sarebbe una cattiva ispirazione il sopprimerlo!

Presidente Onorevole relatore...

Luchini Odoardo, relatore. L'onorevole Carmine

parte dalla premessa che l'autorità governativa abbia già tutti i mezzi per conoscere l'esistenza e l'indole delle istituzioni pie, e viene ad una conclusione, che, data la premessa, sarebbe legittima.

Noi invece impugnamo questa premessa, perchè purtroppo l'autorità governativa non ha tutte le indicazioni che dovrebbe avere.

Aggiunge l'onorevole Carmine che in questo articolo crudele facciamo un precetto cui difficilmente si potrà ottemperare dagli obbligati.

Voi proponete, egli dice, di far la denuncia dei conservatori che non hanno scopo educativo, dei lasciti e delle Opere pie che non sono più rispondenti al bisogno della popolazione, ecc.

Come potrà ognuno con sicurezza giudicare quando sia obbligato a siffatte denunce? E se sbaglierà nei suoi apprezzamenti incorrerà in una multa!

Anche qui l'onorevole Carmine avrebbe ragione se la premessa fosse vera: ma l'articolo 74 non ci ha nulla che fare; l'articolo che ora discutiamo si riferisce solo agli articoli 73 e 76 (non 75 come è stampato per errore) vale a dire alle doti per monacazioni, fondazioni per carcerati, ospizi di catecumeni; Opere pie dotali e monti frumentari e granatici.

Cosicchè anche tutte le osservazioni della seconda parte del discorso dell'onorevole Carmine sono fondate sopra una premessa erronea.

Voci. Ai voti, ai voti!

Luchini Odoardo, relatore. Articolo 76 deve dirsi, signor presidente, invece di 75...

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray-Digny. Non è per aggiungere nulla alle cose dette dall'onorevole Carmine che ho domandato di parlare, ma per rivolgere una domanda all'onorevole relatore. L'articolo 72 dice:

“ Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento, ecc., *debbono farne la denuncia alla Congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge* ”; e l'articolo finale 82 dice:

“ La presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali. ”

Dal confronto di queste due disposizioni potrebbe parere che l'articolo 72 andasse in vigore prima di tutto il resto della legge e per conto suo. Io non so se questa sia la intenzione della Giunta...

Luchini Odoardo, relatore. Ma no! no!

Cambray Digny. Se questo non è, mi parrebbe necessario chiarire la cosa, perchè non ci possano essere equivoci.

Presidente. Onorevole relatore?

Luchini Odoardo, relatore. Il concetto dell'articolo 72 non è incompatibile col concetto dell'articolo 82, il quale segna l'applicazione totale e definitiva della legge entro 6 mesi dalla promulgazione. Cosa si vuole invece coll'articolo 72? Che nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della legge gli obbligati diano le informazioni necessarie per l'applicazione della legge. Informazioni e niente altro. Io non so vedere in questo nessun male e nessuna contraddizione. Si pubblica la legge: gli amministratori hanno 50 giorni di tempo per fare che cosa? Le dichiarazioni che debbono fare circa le Opere pie che amministrano o rappresentano: questo e non altro.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray-Digny. L'onorevole relatore ha data all'articolo 72 la interpretazione che io appunto gli dava. Ma io faccio osservare che, quando la legge sarà pubblicata, tutti anderanno a vedere, prima di tutto quando dovrà andare in vigore. Chi vedrà l'articolo finale 82 e vi leggerà che la legge andrà in vigore quando verrà un decreto reale che lo dichiara, non crederà necessario di mettersi subito a studiare tutti gli articoli della legge stessa. Se costui è un amministratore di un'Opera pia potrà facilmente trovarsi dopo i 50 giorni a esser colpito da una multa senza aver avuto veramente molta colpa, solamente per non avere osservato che l'articolo 72 andava in vigore per suo conto prima di tutto il resto della legge.

Del resto io non propongo emendamenti. Per conto mio voterò contro l'articolo; per cui poco mi importa che sia corretto.

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione anzi è stata indulgente in questa parte. Il Ministero nel suo progetto avea dato 30 giorni dalla promulgazione della legge, ed io mi rammento che l'onorevole Carmine chiese 50 giorni e noi concedemmo senz'altro 50 giorni.

Crispi, presidente del Consiglio. Il Ministero tiene all'articolo qual'è, e basta leggerlo per comprendere come la legge nel suo complesso avrà esecuzione, e soltanto in qualche disposizione si darà facoltà al potere esecutivo di poter ordinare quei provvedimenti che dalla legge dipendono.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta veniamo ai voti.

L'articolo rimane tal quale è stampato salvo che invece di dire 73 e 75 si deve dire 73 e 76, lo rileggo.

“ Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggetto a concentrazione o a raggruppamento ai termini degli articoli 47, 48 e 49, e delle altre contemplate nei seguenti articoli 73 e 76, debbono farne la denunzia alla Congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

“ Il contravventore a questa disposizione è punito con l'ammenda da 50 a 100 lire.

Pongo a partito quest'articolo 72.

(È approvato).

“ Art. 73. Le disposizioni dell'articolo 60 saranno applicate:

1° Alle doti per monacazione:

2° Alle fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno esser convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto gli statuti dispongano a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3° Agli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.”

L'onorevole Chimiri è iscritto a parlare su questo articolo.

Voci: Domani! domani!

Presidente. La Camera intende di continuare o no la discussione?

Voci. Domani.

Luchini Odoardo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luchini Odoardo, relatore. Io ho domandato di parlare per dichiarare, che la Commissione per togliere alcune dubbiezze, propone che al n. 2 di questo articolo invece di dire: *Salvo quanto gli statuti dispongano a beneficio*, ecc. si dica: *salvo quanto sia destinato a beneficio*, e poi come segue.

Presidente. Questa discussione continuerà lunedì.

Proposta sull'ordine del giorno.

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro del tesoro. Pregherei la Camera di voler inscrivere nell'ordine del giorno di lunedì, in principio di seduta, l'esposizione finanziaria.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro

chiede che sia iscritta per prima cosa nell'ordine del giorno di lunedì l'esposizione finanziaria.

(La Camera approva)

Poi si continuerà nella discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza.

Comunicasi una interrogazione del deputato Bonghi.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha presentato questa domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici se e quali lavori abbia già ordinati per questo inverno nella provincia di Treviso per venire in aiuto a quelle popolazioni, e per riparare i danni delle inondazioni. »

Non essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, prego l'onorevole presidente del Consiglio di dargli comunicazione di questa domanda di interrogazione.

Crispi, presidente del Consiglio. Comunicherò all'onorevole ministro dei lavori pubblici la domanda d'interrogazione dell'onorevole Bonghi, ed egli alla prossima seduta dirà se e quando intende di rispondere.

Presidente. Onorevole Bonghi, ha inteso?

Bonghi. Io mi permetto una osservazione all'onorevole presidente del Consiglio. Sono già parecchie le interrogazioni di questo tenore che sono state presentate. Se si rimandasse di molto lo svolgimento di queste interrogazioni, che del resto saranno assai brevi, meglio varrebbe ritrarle, dappoichè tutti sanno che la Camera non potrà sedere a lungo dopo questa legge, e d'altra parte tutti sanno che queste interrogazioni hanno carattere urgente.

Esse servono a porre in salvo la responsabilità dei deputati di fronte ai loro elettori; sono grida di dolore (*Oh!*) delle popolazioni che essi debbono curare giungano al Ministero. Il Ministero se ne gioverà esso stesso se farà sapere a tutto quanto il pubblico italiano i provvedimenti che di certo ha preso e quelli che vorrà prendere al più presto possibile. Sicchè io propongo all'onorevole presidente del Consiglio di designare una seduta, anche quella di domani se gli piace, perchè queste interrogazioni più urgenti sieno svolte ed il Governo dica il suo parere ed il suo proponimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Non so se l'onorevole Bonghi sappia quello che il Governo ha

fatto; ma siccome egli è stato uno di quei deputati che han telegrafato più volte, perchè si venisse in soccorso dei danneggiati dagli uragani, dalle alluvioni e da tutti gli altri guai, che hanno tormentato il nostro paese, ha dovuto sapere che si è fatto anche molto.

Noi abbiamo dato in sussidi una cifra, che giunge circa a 70,000 lire; abbiamo poi mandato sui luoghi uomini dell'arte per riparare nel miglior modo possibile i danni.

Certo che le opere di inalveamento, di arginatura ed altre simili hanno bisogno di tempo, ma il Ministero non è rimasto ozioso, ed ha fatto quello che era in dovere e in poter suo di fare, riparando cioè a molti danni.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici farà conoscere in altra seduta se e quando intende rispondere all'interrogazione dell'onorevole Bonghi, se egli intenda mantenerla.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Bonghi. Per rispondere all'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonghi. Io desidero sapere dal presidente del Consiglio se si debbano o no svolgere in tempo queste interrogazioni, altrimenti è meglio ritrarle.

Io sono lontanissimo dal mettere in dubbio la buona volontà dell'onorevole presidente del Consiglio. Egli ha ben ricordato che io ho più volte chiesto rimedi per quelle popolazioni, io non debbo che aggiungere che egli ha fatto il dover suo, nei limiti del suo bilancio. Ma è pur necessario che i deputati, i quali hanno qualche cosa da dire per parte dei loro elettori la dicano al Governo, altrimenti il Governo diventa un Governo paterno e non parlamentare.

Questi deputati non possono esprimere qui il sentimento dei loro elettori, proporre al Governo i provvedimenti, che credono ancora necessari, e senza negare buona volontà in alcuno, animarlo a proporre alla Camera questi provvedimenti, quando vi ha bisogno di una legge per attuarli?

Io domando al presidente del Consiglio quello, che egli, deputato, avrebbe chiesto a qualunque altro fosse stato al suo posto.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, presidente del Consiglio. Il Ministero ha saputo da deputati, e fra questi bisogna anche ricordare l'onorevole Bonghi, i bisogni di quelle

province, e ha preso quindi provvedimenti urgenti telegraficamente...

Mel. Inadeguati al bisogno!

Crispi, presidente del Consiglio. Inadeguati al bisogno?

Il bilancio è quello che è, e non possiamo far più di quello che esso ci consente. Anzi abbiamo, appunto per questi bisogni delle varie provincie, dovuto fare anche un prelevamento sul fondo di riserva messo a nostra disposizione.

Dire però che il Governo non sa, e che il Governo non ha provveduto, non è esatto.

Mel. Ha fatto quel che ha potuto.

Crispi, presidente del Consiglio. E che volete che faccia di più?

Se poi necessità maggiori ci siano, si studierà, anzi si sta studiando, per vedere se si deve venire alla Camera a chiedere l'autorizzazione per fare di più. Ora questo lo sapete tutti, perchè tutti siete venuti, tutti avete telegrafato, e si deve anche riconoscere che, prima che i vostri telegrammi fossero giunti, il Governo aveva mandato sussidii; di guisa che le vostre premure furono precedute dai provvedimenti del Governo.

Voci. È vero! è vero!

Crispi, presidente del Consiglio. È bene che il paese questo lo sappia, perchè non creda che noi abbiamo bisogno di un impulso, di una spinta per fare il nostro dovere, non altro che il nostro dovere. In ogni modo, io riferirò al collega dei

lavori pubblici l'interrogazione del deputato Bonghi, ed egli verrà a dire se e quando potrà rispondere. Da parte mia, ho fatto il mio dovere, ed anche senza le interpellanze e le interrogazioni continuerò a farlo.

La seduta termina alle 6,5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Esposizione finanziaria.
2. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

3. Convalidazione nel regio decreto 29 febbraio 1888 n. 5221 e abolizione dei dazi differenziali. (6)
4. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)
5. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).